Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° **Roma - Martedì, 1° marzo 1927 - Anno V** **Numero 49**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: 80ª Esposizione nazionale d'arte, in Firenze . . . . Pag. 902

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

467. — REGIO DECRETO 20 gennaio 1927, n. 205.
Istituzione di un separato ufficio di conciliazione in Polverificio, frazione del comune di Fontana Liri . Pag. 902

468. — REGIO DECRETO 9 gennaio 1927, n. 147.
Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici . . . . Pag. 902

469. — REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 215.
Riunione dei comuni di Elena e di Gaeta in unico Comune denominato Gaeta . . . . Pag. 916

470. — REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 212.
Riduzione del numero dei posti nel ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'economia nazionale . . . . Pag. 916

471. — REGIO DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1927, n. 214.
Estensione agli impiegati degli enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma, e 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato dal R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57 . . . . Pag. 916

472. — REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 216.
Cambiamento della denominazione del comune di Predappio in quella di « Predappio Nuova » ed ampliamento della circoscrizione comunale . . . . Pag. 917

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero degli affari esteri:

R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, col quale si è data esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazione di rendite, stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi, e tra imprese d'assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonchè al Protocollo finale annesso a quella Convenzione . . . . Pag. 917

R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, col quale si è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia ed altri Stati firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie avente sede in Parigi . . . . Pag. 917

R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, col quale si è data esecuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926 fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della Contessa Elvine de La Tour . . . . Pag. 917

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente l'autorizzazione agli istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata . . . Pag. 918

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 918

Ministero dell'economia nazionale: Trasferimenti di privative industriali . . . . Pag. 918

Ministero dell'interno:
Bollettino sanitario settimanale del bestiame . Pag. 925
Ordinanza di sanità marittima n. 9 del 1926 . . . Pag. 932

Ministero delle finanze: Domanda di tramutamento in cartelle al portatore di certificato consolidato 5 per cento . . Pag. 932

BANDI DI CONCORSO

Ministero delle finanze: Nomina della Commissione esaminatrice pel conferimento del posto di attuario presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti . . . . . Pag. 932

Ministero degli affari esteri: Concorso ad otto posti di consigliere di Legazione . . . . Pag. 932

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Elenco dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 per cento di credito comunale e provinciale, stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 1927, e di quelli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

80ª Esposizione nazionale d'arte, in Firenze.

Con decreto 10 febbraio 1927 (Anno V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1927, registro numero 3 Finanze, foglio n. 132, la Società di Belle Arti di Firenze è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la 80ª Esposizione nazionale d'arte che avrà luogo a Firenze nella primavera del corrente anno.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 467.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1927, n. 205.

Istituzione di un separato ufficio di conciliazione in Polverificio, frazione del comune di Fontana Liri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 4 luglio 1925 del Commissario sottoprefettizio di Fontana Liri, con la quale si chiede la istituzione di un separato ufficio di conciliazione nella frazione « Polverificio » con giurisdizione sul territorio delimitato dal Rio Petronio e dalla strada comunale Chiaie Romane;

Visto il rapporto 5 gennaio 1926 del primo presidente della Corte di appello di Napoli, il quale, su conforme parere di quel procuratore generale, propone la istituzione di detto ufficio;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito in Polverificio, frazione del comune di Fontana Liri, un separato ufficio di conciliazione con giurisdizione sul territorio delimitato dal Rio Petronio e dalla strada comunale Chiaie Romane.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 239. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 468.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1927, n. 147.

Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 57 e 225 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento speciale per la disciplina dell'impiego dei gas tossici, che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 153. — FERRETTI.

Regolamento speciale per la esecuzione dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, circa l'impiego dei gas tossici.

TITOLO I

DELLE AUTORIZZAZIONI.

CAPO I.

Definizioni.

Art. 1.

Definizione di gas tossico.

Agli effetti dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, è considerato « gas tossico »:

a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;

b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.

Art. 2.

Elenco dei gas tossici riconosciuti.

L'allegato prospetto contiene l'elenco dei gas tossici di cui all'articolo precedente che sono riconosciuti ufficialmente all'andata in vigore del presente regolamento.

I gas tossici non contemplati nell'elenco di cui al precedente comma non possono essere utilizzati, ovvero essere immessi, custoditi e conservati, o trasportati, prima che, su domanda dell'interessato e sentita la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 24, sia emanato apposito decreto del Ministero dell'interno che li riconosca.

Art. 3.

Definizione dell'impiego di gas tossico.

Per impiego di gas tossici, ai fini del citato art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si intendono così la loro utilizzazione a qualsiasi scopo, salve le eccezioni di cui al Titolo III, cap. I, come la loro custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi, comunque costituiti, ed il loro trasporto.

Art. 4.

Provvedimenti dell'autorità relativamente all'impiego di gas tossici.

I provvedimenti che l'autorità competente adotta, a' termini dell'art. 57 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, relativamente all'impiego di gas tossici, sono:

a) l'autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi, da concedersi ad enti pubblici e a privati, che ne esercitano l'industria relativa, in conformità degli articoli 5 e 10;

b) la licenza a trasportare i gas tossici, in conformità dell'art. 23;

c) la abilitazione, all'impiego dei gas tossici, di persone che, alla dipendenza degli enti pubblici e dei privati, di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), eseguono operazioni relative a detto impiego, in conformità dell'art. 26;

d) la licenza, volta per volta, ad utilizzare gas tossici in luogo abitato e nell'ambito del demanio marittimo o in aperta campagna, in conformità degli articoli 40, 41 e 47;

e) il riconoscimento delle scuole per gli aspiranti al certificato di idoneità, indicate nell'art. 37.

Lo Stato non assume alcuna responsabilità per il fatto della autorizzazione, o della abilitazione, o della licenza, di cui ai commi *a*), *b*), *c*) e *d*) che precedono.

Nell'allegato prospetto sono indicati i gas tossici per il cui impiego sono necessarie l'autorizzazione ovvero la licenza prescritte negli articoli 5, 10 e 23; e le quantità che per ognuno di essi è consentito tenere in custodia e conservare in magazzini o depositi, senza autorizzazione, o trasportare senza licenza.

Capo II.

Dell'autorizzazione a utilizzare gas tossici.

Art. 5.

Autorità che rilascia l'autorizzazione.

La facoltà di concedere l'autorizzazione ad esercitare l'industria relativa alla utilizzazione di uno o più gas tossici indicati nell'art. 1, è demandata al Ministero dell'interno.

Art. 6.

Domanda di autorizzazione.

Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, occorre indirizzare domanda al Ministero dell'interno.

La domanda deve essere presentata al Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è il Comune ove l'industria del richiedente avrà sede.

Essa, oltre alle generalità ed al domicilio del richiedente, indica:

a) il nome scientifico e quello commerciale, nonchè la composizione e la formula chimica del gas e dei gas (se si tratta di miscela di gas) che il richiedente si propone di utilizzare;

b) le caratteristiche salienti del gas e l'uso al quale sarà destinato.

La domanda, oltre che dai certificati penale e di condotta incensurata, al nome del richiedente e di data non anteriore a due mesi, è corredata dai seguenti documenti:

1° Nota descrittiva dettagliata del procedimento usato o che il richiedente si propone di usare, sia per la produzione del gas o della miscela di gas, sia per l'utilizzazione di questo; delle modalità di esecuzione delle varie operazioni e delle cautele connesse con l'utilizzazione del gas stesso; degli apparecchi e mezzi che intende di usare per la protezione individuale delle persone alle quali è affidata la esecuzione delle dette operazioni, nonchè dei mezzi che eventualmente si propone di usare per neutralizzare l'azione tossica del gas adoperato e delle sostanze rivelatrici di questo. Alla nota vengono uniti disegni in scala non inferiore ad un decimo, fotografie, ecc.;

2° Nel caso che l'impiego debba farsi in impianti fissi, come cabine e simili, nota descrittiva, corredata da disegni in scala non inferiore ad un centesimo, dei locali ad essi destinati, nonchè delle modalità di funzionamento e delle cautele che intende usare;

3° Schema di regolamento interno per la esecuzione delle operazioni relative all'utilizzazione del gas, nonchè pianta organica del personale di servizio e dichiarazione che questo è quello debitamente abilitato, a norma dell'art. 26, all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego del gas tossico;

4° Dichiarazione del o dei dottori in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale ovvero del o dei laureati in ingegneria chimica che assumono la direzione tecnica dei servizi relativi alla custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzazione del gas tossico.

La dichiarazione è controfirmata per accettazione dal richiedente;

5° Qualora per le necessità relative all'utilizzazione del gas tossico, di cui è chiesta l'autorizzazione, il richiedente intenda tenere in deposito quelle delle sostanze occorrenti per detta utilizzazione risultanti dall'allegato I° di cui all'art. 4, oltre i documenti più sopra indicati dovrà presentare anche quelli di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'art. 11.

La domanda e i documenti sono soggetti alle leggi sul bollo. I documenti di cui ai numeri 1 e 4 sono vidimati dal Podestà e debitamente legalizzati.

Quando trattasi di più gas, tra loro diversi per composizione o per modo di utilizzazione, devono essere presentate altrettante separate domande. I documenti di interesse comune potranno, però, essere prodotti in un solo esemplare.

Art. 7.

Invio della domanda al Ministero dell'interno. Parere del Prefetto e del medico provinciale.

La domanda, documentata a norma del precedente articolo, è dal Prefetto trasmessa, con le proprie osservazioni

e parere, nonchè col parere tecnico del medico provinciale, al Ministero dell'interno.

Art. 8.

Decreto Ministeriale di autorizzazione a utilizzare gas tossici.

Il Ministero dell'interno, sentita la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 24, provvede sulla domanda con decreto da notificarsi al richiedente in via amministrativa, a mezzo del messo comunale, a cura del Podestà.

Il decreto Ministeriale di autorizzazione a utilizzare i gas tossici indica:

a) la data della domanda;

b) il cognome, il nome, la paternità e il domicilio della persona autorizzata e del o dei direttori tecnici;

c) il nome scientifico e commerciale e la composizione e la formula chimica del gas o dei gas, se si tratta di miscela di gas;

d) l'impiego al quale il gas viene destinato;

e) tutte le altre indicazioni e condizioni ritenute opportune caso per caso.

Art. 9.

Autorizzazione per impianti fissi.

Quando la domanda di cui all'art. 6 riguarda opere per impianti fissi destinati all'impiego di gas tossici, allo stato di progetto, il Ministero dell'interno può subordinare l'autorizzazione alle successive constatazioni sui lavori.

Il decreto deve, in tal caso, stabilire i termini entro i quali debbano compiersi i lavori. I termini stessi possono essere prorogati, sempre con determinata prefissione di tempo, per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà del concessionario.

Trascorsi i termini, l'autorizzazione è revocata nelle forme stabilite dall'art. 22.

CAPO III.

Della autorizzazione a custodire e conservare gas tossici in magazzini e depositi.

Art. 10.

Autorità che concedono l'autorizzazione.

La facoltà di concedere l'autorizzazione a custodire e conservare, a qualsiasi scopo, uno o più gas tossici in magazzini e depositi è demandata:

a) al Prefetto, nei casi e per i gas tossici indicati nella colonna 6 dell'allegato prospetto;

b) al Ministero dell'interno, nei casi e per i gas tossici indicati nella colonna 7 dell'allegato prospetto, nonchè nel caso in cui i magazzini o depositi di uno stesso gas tossico, appartenenti allo stesso ente pubblico o privato, si trovano in provincie diverse.

Art. 11.

Domanda di autorizzazione al Prefetto.

Nel caso indicato alla lettera *a*) dell'articolo precedente la domanda per ottenere l'autorizzazione è indirizzata al Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trovano i magazzini o depositi.

Essa, oltre alle generalità e al domicilio del richiedente, indica:

a) il nome scientifico e quello commerciale, nonchè la composizione e la formula chimica del gas o dei gas, se si tratta di miscela di gas;

b) le caratteristiche salienti del gas e l'uso al quale può essere destinato.

La domanda, oltre che dai certificati penale e di condotta incensurata, al nome del richiedente e di data non anteriore a due mesi, è corredata dai seguenti documenti:

1° Nota descrittiva, accompagnata da disegni in scala non inferiore a 1/100, dei locali destinati a deposito del gas tossico, della ubicazione di questi e della loro potenzialità;

2° Dichiarazione che il richiedente non esercita magazzini o depositi del gas tossico stesso in altre provincie;

3° Nota descrittiva delle cautele che il richiedente si propone di usare per la conservazione, la custodia, la manipolazione e il trasporto del gas tossico;

4° Schema di regolamento interno per la esecuzione delle operazioni relative alla conservazione, custodia, manipolazione e trasporto del gas tossico;

5° Indicazione del personale di servizio e dichiarazione che esso è debitamente abilitato a norma dell'art. 26 alla esecuzione delle operazioni relative allo impiego del gas tossico.

Il documento di cui al numero 1 è vidimato dal Podestà e debitamente legalizzato.

Quando trattasi di più gas tra di loro diversi per composizione, devono essere presentate altrettante separate domande. I documenti di interesse comune potranno essere prodotti in un unico esemplare.

Art. 12.

Decreto Prefettizio di autorizzazione a custodire e conservare gas tossici in magazzini o depositi.

Il Prefetto, sentito il parere collegiale del medico provinciale, dell'ingegnere capo del Genio civile e dell'esperto in chimica, membro del Consiglio provinciale di sanità, provvede sulla domanda con proprio decreto, da notificarsi al richiedente in via amministrativa dal Podestà, a mezzo del messo comunale.

Il decreto Prefettizio di autorizzazione a custodire e conservare gas tossici, indica:

a) la data della domanda;

b) il cognome, nome, paternità e domicilio della persona autorizzata;

c) il nome scientifico e commerciale e la composizione e la formula chimica del gas o dei gas, se si tratta di miscela;

d) la ubicazione del o dei magazzini o depositi;

e) le quantità massime di gas consentite per ciascun magazzino o deposito;

f) le condizioni alle quali è subordinata la autorizzazione, con speciale riguardo alle cautele che devono essere osservate.

Del decreto viene, dal Prefetto, data comunicazione al Ministero dell'interno ai fini dell'art. 21.

Art. 13.

Domanda di autorizzazione al Ministero dell'interno.

Nei casi indicati alla lettera *b*) dell'art. 10, la domanda per ottenere la autorizzazione è indirizzata al Ministero dell'interno ed è presentata al Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è il domicilio del richiedente.

Essa, oltre alle generalità e al domicilio del richiedente, contiene, per ciascun magazzino o deposito, le stesse indi-

cazioni ed è corredata dai medesimi certificati e documenti prescritti nell'art. 11 per le domande di autorizzazione che sono indirizzate al Prefetto ad eccezione di quello di cui al n. 2.

I documenti di interesse comune potranno essere prodotti in un unico esemplare.

La domanda, documentata a norma del presente articolo, è dal Prefetto trasmessa, con le proprie osservazioni e parere, nonchè col parere tecnico del medico provinciale, al Ministero dell'interno.

Art. 14.

Decreto Ministeriale di autorizzazione a custodire e conservare gas tossici in magazzini o depositi.

Il Ministero dell'interno, sentita la Commissione tecnica permanente, di cui all'art. 24, provvede sulla domanda con decreto da notificarsi al richiedente in via amministrativa dal Podestà, a mezzo del messo comunale.

Il decreto di autorizzazione contiene le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 12.

Art. 15.

Vincolo della autorizzazione alla presenza di direttori tecnici.

E' in facoltà del Prefetto, e rispettivamente del Ministero dell'interno, quando per la importanza del magazzino o deposito ne sia riconosciuta la necessità ai fini della sicurezza ed incolumità pubblica, di prescrivere che la direzione tecnica dei servizi inerenti alla custodia e conservazione e trasporto del gas tossico, per il quale è fatta domanda di autorizzazione, giusta l'art. 10, sia affidata ad un dottore in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale ovvero a un laureato in ingegneria chimica.

In tal caso, il richiedente deve presentare al Prefetto, e rispettivamente al Ministero, apposita dichiarazione del direttore tecnico, debitamente legalizzata, controfirmata per accettazione.

Art. 16.

Magazzini e depositi annessi a stabilimenti industriali.

Quando si tratta di magazzini o depositi annessi a stabilimenti industriali od officine per le esclusive necessità delle loro lavorazioni, i provvedimenti di cui agli articoli 12 e 14 vengono adottati sentiti, rispettivamente, dal Prefetto o dal Ministero dell'interno, il competente ispettorato dell'industria e lavoro ovvero il Ministero dell'economia nazionale.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai capi II e III.

Art. 17.

Casi in cui non può essere concessa l'autorizzazione.

L'autorizzazione di cui agli articoli 8, 12 e 14 non può essere concessa a coloro che abbiano riportato condanna per i delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica incolumità, la proprietà; ovvero per omicidio o per lesione personale; e a coloro che non sono di condotta incensurata.

Art. 18.

Tassa di concessione.

Il rilascio del decreto di autorizzazione è vincolato al pagamento della tassa di concessione di lire cinquecento, se è fatto dal Prefetto, e di lire mille, se è fatto dal Ministero dell'interno, salvo il disposto dell'art. 67.

Art. 19.

Comunicazione dei decreti alla Gazzetta Ufficiale *del Regno.*

Dal Ministero dell'interno è data comunicazione integrale dei decreti di autorizzazione, di cui agli articoli 8, 12 e 14, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'annunzio è fatto a spese del titolare dell'autorizzazione.

Nel caso previsto all'art. 15, deve essere dato annunzio anche del nome del direttore tecnico.

Art. 20.

Cambiamento nella persona del titolare della autorizzazione e dei direttori tecnici.

Ogni cambiamento nella persona del titolare della autorizzazione o in quella dei direttori tecnici deve essere comunicato al Ministero dell'interno.

Il cambiamento nella persona del titolare della autorizzazione sarà annunziato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nei modi indicati nel precedente art. 19.

Art. 21.

Registro dei titolari dell'autorizzazione e dei direttori tecnici.

Presso il Ministero dell'interno è tenuto un registro dei titolari delle autorizzazioni a utilizzare, ovvero a custodire e conservare in magazzini o depositi, gas tossici, rilasciate a' sensi degli articoli 8, 12 e 14, nonchè dei rispettivi direttori tecnici.

Art. 22.

Revoca e sospensione della autorizzazione.

Si procede alla revoca della autorizzazione:

a) quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione alle prescrizioni prevedute dall'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato col R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o, in generale, quando la condanna penale disponga la sospensione dall'esercizio della professione;

b) quando sia intervenuta condanna penale per uno dei casi indicati all'art. 17;

c) quando la condotta del titolare dell'autorizzazione risulti non più incensurata.

Alla revoca provvede l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, in seguito a segnalazione delle cancellerie giudiziarie.

Si procede alla sospensione della autorizzazione:

a) per motivi di sicurezza pubblica;

b) quando sia stato ordinato il rinvio a giudizio per contravvenzione alle prescrizioni del presente regolamento, ovvero per i delitti preveduti negli articoli 371 e 375 del Codice penale;

c) ogni qual volta siano state constatate irregolarità nell'uso della autorizzazione, o violazione delle prescrizioni contenute nella autorizzazione stessa o nel presente regolamento.

Alla sospensione provvede il Prefetto, che ne dà notizia immediata al Ministero dell'interno.

La sospensione dell'autorizzazione può essere revocata quando sia cessata la causa che ebbe a determinarla.

La revoca e la sospensione sono notificate e pubblicate con le stesse modalità con le quali sono notificati e pubblicati i decreti di autorizzazione.

CAPO V.

Della licenza per il trasporto di gas tossici.

Art. 23.

Per trasportare i gas tossici, salve le eccezioni indicate nell'allegato prospetto, occorre la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, ovvero il permesso per una o più volte determinate.

CAPO VI.

Della Commissione tecnica permanente.

Art. 24.

Istituzione e composizione.

E' istituita presso il Ministero dell'interno una speciale Commissione tecnica permanente per dare il proprio parere nei casi previsti da questo regolamento e ogni volta che ne sia richiesta dal Ministero dell'interno.

Ne fanno parte un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza, di grado non inferiore al 6°, che la presiede; tre funzionari tecnici della direzione generale della sanità pubblica (uno medico, uno chimico ed uno fisico); un ingegnere del Genio civile, un delegato del servizio chimico militare ed uno del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 25.

Delle spese per visite.

Le spese per le visite occorrenti per provvedere sulle domande di cui agli articoli 2, 6, 11 e 13 sono a carico dei richiedenti, che versano in deposito preventivo alla tesoreria provinciale la somma che sarà loro indicata rispettivamente dal Ministero dell'interno o dal Prefetto, in relazione con le disposizioni vigenti circa le indennità di missione.

CAPO VII.

Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici.

Art. 26.

Patente di abilitazione — Modo di ottenerla.

L'abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici, di cui all'art. 4, lettera c), deve constare da apposita patente il cui rilascio viene fatto in base a presentazione di certificato di idoneità, conseguito secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 27.

Certificato d'idoneità.

Coloro che intendono ottenere il certificato d'idoneità, di cui all'articolo precedente, sottostanno ad esame facendone domanda al Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza del richiedente. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente ha compiuto gli anni 21. Qualora non abbia compiuto tale età, ma abbia compiuto gli anni 18, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci;

2° certificato di studi elementari inferiori (alla fine della terza classe) corrispondente all'antico certificato di compimento;

3° certificato generale del casellario giudiziario al nome del richiedente di data non anteriore a due mesi, e certificato, della stessa data, comprovante la buona condotta morale e politica;

4° certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, con firma legalizzata e di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:

non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas tossici;

non presenta segni d'intossicazione alcoolica o da sostanze stupefacenti;

ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;

percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;

possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purchè da un occhio non inferiore a 5/10;

5° fotografia di data recente, firmata e applicata ad un libretto di patente in bianco.

Art. 28.

Esenzione dalla presentazione del certificato di idoneità.

Coloro che alla dipendenza di pubbliche amministrazioni civili o militari hanno esercitato mansioni inerenti all'impiego di un gas tossico, per la durata di un anno ininterrottamente, possono ottenere entro due anni, contati a partire dalla cessazione dell'esercizio delle mansioni stesse, la patente di abilitazione, di cui all'art. 26, in esenzione dalla presentazione del certificato di idoneità, facendone domanda al Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trova la competente sede di esame, a norma dell'art. 31.

La domanda è corredata dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dello art. 27, nonchè da un certificato, debitamente legalizzato, rilasciato dalla pubblica amministrazione alle cui dipendenze ha servito il richiedente, e dal quale risultino, in modo circostanziato, le mansioni effettivamente esercitate dal richiedente, la durata del servizio prestato con le dette mansioni e le attitudini del richiedente all'impiego di gas tossici.

Il Prefetto, riscontrata la regolarità della domanda, e accertato il concorso delle condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale, è autorizzato a rilasciare la patente.

Art. 29.

Casi di indegnità.

Non possono ottenere il certificato d'idoneità:

1° Coloro che sono sottoposti all'ammonizione o alla vigilanza speciale della autorità di pubblica sicurezza;

2° Coloro che sono stati condannati per ubbriachezza o per le contravvenzioni prevedute nell'art. 483 del Codice penale;

3° Coloro che hanno riportato condanna per i delitti preveduti nel Codice penale, Libro Secondo, ai Titoli primo; secondo; terzo (Capo VII, Capo VIII e, Capo IX, articolo 201); settimo; ottavo; nono e decimo;

4° Coloro che sono stati assolti per insufficienza di prove da imputazioni per uno dei delitti indicati nel precedente numero 3°;

5° Coloro che si siano resi recidivi per contravvenzioni agli articoli 460 a 469, 473 e 474 del Codice penale:

6° Coloro che non possono provare la loro buona condotta.

Art. 30.

Ammissione agli esami.

I Prefetti che hanno ricevuto le domande di cui all'art. 27, dopo averne preliminarmente riscontrato la regolarità e il concorso delle condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale indicate nello stesso art. 27, ne curano la sollecita trasmissione al Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trova la sede stabilita per gli esami, a mente del successivo art. 31, ed al quale è demandata l'ammissione dei richiedenti agli esami.

Art. 31.

Sedi di esami — Sessioni di esami.

Le sessioni di esami per il conseguimento del certificato d'idoneità sono tenute presso le sedi che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Esse sono istituite dai Prefetti delle Provincie nella cui circoscrizione si trovano dette sedi, previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

Per ciascuna sede, gli esami sono tenuti in due periodi; e cioè, nei mesi di aprile-maggio e ottobre-novembre.

Eccezionalmente sarà istituita, per ciascuna sede, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, una terza sessione di esami, quando vi siano almeno quindici domande di aspiranti.

Il Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trova la sede di esame, riscontrata la regolarità delle domande, stabilisce il giorno in cui avranno principio gli esami e ne dà notizia agli interessati a mezzo dei Podestà dei comuni nei quali essi hanno il loro domicilio.

Art. 32.

Commissione esaminatrice.

Per ciascuna sede di esami, la Commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato di idoneità, previsto dall'articolo 26, è nominata dal Prefetto nella cui circoscrizione si trova la sede ed è composta dai seguenti membri che risiedono in questa:

a) il vice prefetto, o un consigliere di Prefettura, che la presiede, in rappresentanza del Prefetto;

b) il medico provinciale;

c) il questore o il vice questore;

d) il capo della sezione di chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica;

e) il comandante del corpo municipale dei vigili del fuoco.

Un funzionario dell'ufficio sanitario provinciale ha le funzioni di segretario.

Art. 33.

Esami.

I programmi degli esami sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno. Gli esami constano di prove pratiche e di prove orali.

Il candidato dovrà dimostrare una sufficiente conoscenza e padronanza: — delle modalità relative alla manipolazione dei gas tossici per il cui impiego chiede la patente di abilitazione; — delle modalità relative alla utilizzazione dei gas tossici medesimi; — delle norme cautelative necessarie, con speciale riguardo all'impiego di maschere e di altri mezzi protettivi.

Esso dovrà altresì dimostrare di conoscere il presente regolamento.

Art. 34.

Rilascio del certificato di idoneità e della patente di abilitazione — Matricola delle patenti.

Il Presidente della commissione esaminatrice, in seguito all'esito favorevole dell'esame, emette il certificato di idoneità, e lo comunica al Prefetto nella cui circoscrizione si trova la sede di esame, ai fini del rilascio della patente di abilitazione.

Presso ogni Prefettura, nella cui circoscrizione si trova la sede di esami, è tenuta una matricola delle persone da essa abilitate alle operazioni concernenti l'impiego dei gas tossici.

Art. 35.

Revisione delle patenti di abilitazione.

Con decreto del Ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici.

A tal fine, i titolari delle patenti di abilitazione hanno l'obbligo di notificare alla Prefettura, che ha proceduto al rilascio della patente, ogni cambiamento di domicilio.

Coloro che sono chiamati alla revisione devono presentare, alla detta Prefettura, la patente di abilitazione unitamente ai documenti indicati ai nn. 3 e 4 dell'art. 27 e di data non anteriore a due mesi.

Il Prefetto, qualora dall'esame dei documenti e dalle informazioni assunte risultino le condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale indicate negli articoli precedenti, restituisce la patente con un visto attestante l'eseguita revisione.

In ogni tempo, così il Ministero dell'interno, come i Prefetti, possono di ufficio fare obbligo al titolare della patente di abilitazione di sottoporsi a speciale revisione per accertare se esso possiede tutti i requisiti prescritti.

Art. 36.

Revoca e sospensione della patente di abilitazione.

Si procede alla revoca della patente di abilitazione:

1° Ogni qualvolta, in seguito a revisione ordinaria o straordinaria, risultino minorate, nella persona abilitata, la idoneità fisica e quella psichica richieste per la esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici;

2° Quando la persona munita di patente di abilitazione non si presenti senza giustificato motivo alla visita individuale o alla revisione collettiva e continui nello impiego di gas tossici;

3° Quando venga a sussistere una delle condizioni prevedute nell'art. 29;

4° Quando la persona abilitata risulti dedita alla ubbriachezza;

5° Quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione alle prescrizioni dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o a quelle del presente regolamento, ovvero, in generale, quando la condanna penale disponga la sospensione dall'esercizio della professione.

Alla revoca della patente di abilitazione provvedono i Prefetti che ne hanno fatto il rilascio:

a) di ufficio, nei casi indicati ai numeri 1, 2 e 4;

b) in seguito a segnalazione delle cancellerie giudiziarie nei casi indicati ai nn. 3 e 5.

Si procede alla sospensione della patente di abilitazione quando sia stato ordinato il rinvio a giudizio della persona abilitata, per i delitti preveduti negli articoli 371, e 375,

n. 2, del Codice penale o per contravvenzione a' sensi del precedente n. 5.

Il Prefetto che ha disposto la sospensione della patente di abilitazione ne dà notizia al Prefetto che ha proceduto al rilascio della patente stessa.

La sospensione della patente può essere revocata quando sia cessata la causa che ebbe a determinarla.

Art. 37.

Scuole riconosciute.

Le scuole per gli aspiranti al certificato d'idoneità, necessario per il conseguimento della patente di abilitazione alla esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego di gas tossici, che intendono essere riconosciute ufficialmente, ne fanno domanda al Ministero dell'interno (Direzione Generale della Sanità Pubblica).

La domanda è corredata dei seguenti documenti:

1° Regolamento della scuola;

2° Programma d'insegnamento;

3° Nota descrittiva dei locali adibiti ad uso della scuola, corredata dai disegni in scala di almeno 1/100;

4° Indicazione nominativa degli insegnanti;

5° Certificato da cui risulti che la scuola si trova sotto il patronato di un Ente ufficialmente riconosciuto.

Le scuole sono riconosciute con decreto del Ministero dell'interno, che esercita su di esse la sua vigilanza, anche mediante ispezioni periodiche.

Art. 38.

Funzionamento delle scuole riconosciute — Esami.

L'ammissione degli allievi alla scuola è subordinata alla presentazione da parte loro, alla Direzione della scuola, dei documenti indicati nell'art. 27.

La durata dei corsi non sarà inferiore a due mesi. All'inizio di ogni corso la Direzione della scuola ne dà comunicazione al Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è situata la sede di esame, di cui all'art. 31, trasmettendogli, in pari tempo, con l'elenco nominativo degli allievi iscritti al corso, i rispettivi documenti indicati nel predetto art. 27.

Gli esami degli allievi vengono sostenuti avanti a una commissione nominata dal Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trova l'anzidetta sede di esame, e della quale fanno parte, oltre ai membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 32, all'uopo delegati dallo stesso Prefetto, anche il direttore della Scuola. La commissione esaminatrice è presieduta dal vice prefetto o dal consigliere di prefettura, rappresentante del Prefetto.

Il Presidente della Commissione esaminatrice, in seguito all'esito favorevole degli esami, emette il certificato d'idoneità necessario per il rilascio della patente di abilitazione, a termini degli articoli 26 e 34.

Art. 39.

Tassa di concessione — Indennità.

Il rilascio della patente di abilitazione è soggetto alla tassa di concessione di lire venti, da corrispondersi mediante marche.

La vidimazione della patente stessa, in sede di revisione, è soggetta alla tassa di concessione di lire dieci, da corrispondersi egualmente mediante marche.

Per le indennità da corrispondersi ai membri delle Commissioni esaminatrici si osservano le norme contenute nell'art. 63 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

TITOLO II.

DELL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI.

CAPO I.

Della utilizzazione di gas tossici

a) *in luogo abitato.*

Art. 40.

Domanda della licenza.

Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 intende utilizzare in luogo abitato un gas tossico, ne fa domanda alla autorità di pubblica sicurezza del circondario:

a) almeno quarantotto ore prima, se la utilizzazione del gas viene fatta ai fini della profilassi delle malattie infettive dell'uomo o degli animali, ovvero se ha per scopo la distruzione di animali o di parassiti nocivi all'uomo o agli animali;

b) almeno tre giorni prima, in ogni altro caso.

Alla domanda vengono uniti:

1° una dichiarazione del richiedente dalla quale risulti: — che esso assume piena ed intera ogni responsabilità in caso di danni in confronto di terzi, comunque derivati dalla utilizzazione del gas tossico; — e che gli utenti dei locali di cui al n. 1 dell'art. 45 sono stati formalmente diffidati, a sua cura e spese, ad osservare le norme cautelative che loro saranno prescritte.

La accettazione delle norme cautelative deve essere data per iscritto e deve essere trattenuta dall'autorità di pubblica sicurezza;

2° una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all'art. 8, dalla quale, oltre alle cautele che intende attuare, risulti che:

— in ciascuno dei locali per cui è domandata la licenza di utilizzazione del gas tossico, questa può effettuarsi senza danni in confronto di terzi;

— nei locali stessi, come in quelli ad essi adiacenti e situati in un raggio di almeno metri venti contati a partire dal perimetro dei primi, sono attuabili tutte le cautele occorrenti ai fini della tutela della pubblica incolumità, in rapporto così alla ubicazione, come alla destinazione dei locali medesimi;

— il personale addetto all'impiego del gas tossico è stato individualmente o collettivamente assicurato, tanto pel caso di morte che per il caso di invalidità temporanea o permanente, avvenute per infortunio sul lavoro, ed è munito di apparecchi di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonchè della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi di urgenza, approvata dal Ministero dell'interno.

3° un « *foglio delle operazioni* » in bianco, redatto in conformità delle istruzioni che saranno impartite a norma dell'art. 68.

b) *a bordo di navi, ovvero nell'ambito dei porti o del demanio pubblico marittimo.*

Art. 41.

Domanda della licenza.

Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 8 intende utilizzare un gas tossico nell'ambito dei porti o nel demanio pubblico marittimo, ovvero a bordo di navi, ne fa domanda per iscritto alla competente capitaneria di

porto, almeno quarantotto ore prima se si tratta di fabbricati, e almeno dodici ore prima se si tratta di navi, sempre che non concorrano speciali condizioni di necessità ed urgenza, riconosciute dalla capitaneria anzidetta, nel qual caso questa è autorizzata a ricevere la domanda anche prima di detti termini.

Si considerano come facenti parte del pubblico demanio marittimo i fabbricati il cui recinto si estenda anche in piccola parte entro i confini del demanio stesso.

Nel caso in cui si tratta di fabbricati la domanda è accompagnata dai documenti indicati nell'articolo 40, ai numeri 1, 2 e 3.

Nel caso in cui si tratti di navi, la domanda è accompagnata dai documenti di cui ai numeri 1 e 3 dello stesso articolo 40, nonchè da una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all'art. 8, dalla quale risulti:

— che in ciascuno dei locali della nave nei quali è richiesta la utilizzazione del gas tossico, questa può effettuarsi senza danni in confronto di terzi e che il capitano della nave è stato debitamente avvertito, rilasciandone accettazione per iscritto, delle cautele che devono essere osservate dall'equipaggio e dalle altre persone che si trovano a bordo della nave durante la utilizzazione del gas. La dichiarazione di accettazione è trattenuta dalla competente autorità di porto;

— quali sono le cautele che si intendono attuare, ivi comprese, nel caso, la neutralizzazione del gas;

— che il personale addetto alle operazioni relative all'impiego del gas tossico è stato collettivamente o individualmente assicurato, tanto per il caso di morte che per il caso di inabilità temporanea o permanente avvenuta per infortunio sul lavoro, ed è munito di apparecchi, di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonchè della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi di urgenza, approvata dal Ministero dell'interno.

c) *disposizioni comuni ai paragrafi* a) *e* b).

Art. 42.

Rilascio della licenza per utilizzare gas tossici in luogo abitato, o nell'ambito dei porti, o sulle navi.

L'autorità competente a norma degli articoli 40 e 41, ricevuta la domanda, e salvi gli eventuali accertamenti, anche di carattere sanitario, cui ritenesse procedere, concede la licenza per l'utilizzazione del gas tossico e per gli scopi di cui è fatta richiesta.

La licenza vincola colui al quale è rilasciata, alla osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle altre maggiori che, caso per caso, l'autorità predetta prescriva ai fini sia della tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, sia del sicuro raggiungimento degli scopi per i quali l'utilizzazione del gas viene richiesta, sia, in quanto occorra, della sanità pubblica.

Non si fa luogo a rilascio della licenza quando la competente autorità, in considerazione della ubicazione o della destinazione dei locali per i quali viene richiesta l'utilizzazione del gas tossico, o per altri motivi, a suo giudizio insindacabile, ritenga non possano essere efficacemente salvaguardate la sicurezza ed incolumità pubblica o la sanità pubblica, ovvero non possa essere raggiunto lo scopo per il quale detta utilizzazione viene richiesta.

Art. 43.

Tempo nel quale è consentita l'utilizzazione del gas tossico.

L'utilizzazione dei gas tossici in luogo abitato, ovvero nell'ambito dei porti e del demanio pubblico marittimo, ovvero a bordo di navi è consentita solo dall'alba al tramonto, e le operazioni relative devono essere regolate per modo che, al tramonto, sia permessa la rioccupazione dei locali nei quali è stato utilizzato il gas tossico e degli altri ad essi adiacenti, senza che sia possibile alcun danno alle persone.

E' data facoltà all'Autorità competente di consentire, in casi speciali, che l'impiego del gas tossico venga iniziato prima dell'alba e sia proseguito dopo il tramonto. Il consenso deve venire rilasciato per iscritto.

Art. 44.

Impiego di personale non abilitato.

Al titolare della licenza ad impiegare un gas tossico è consentito di avvalersi, sotto la propria responsabilità, di personale non abilitato a termini del presente regolamento, limitatamente alla esecuzione di lavori di preparazione dei locali e di quelli di riassetto dei locali stessi. E' fatto espresso divieto di affidare a detto personale altri lavori comunque inerenti all'impiego del gas tossico.

Art. 45.

Condizioni per l'utilizzazione del gas tossico.

L'utilizzazione del gas tossico non potrà essere iniziata dal richiedente che ne ha avuto la licenza:

1. Se i locali nei quali deve essere eseguita l'operazione, quelli immediatamente adiacenti, quelli sottostanti e quelli soprastanti, nonchè gli altri per i quali ne viene fatta la prescrizione dalla competente autorità, non sono stati evacuati da colui o coloro che li occupano; e se gli utenti dei locali adiacenti a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico e per i quali non sia stata riconosciuta necessaria la evacuazione ,non sono stati formalmente diffidati a norma dell'art. 40;

2. Se nei locali nei quali viene eseguita la operazione non siasi provveduto a chiudere, in modo che siano impedite fughe del gas tossico, le porte; le finestre; le altre aperture di qualsiasi genere; le fessure e i crepacci, nei muri e fra i muri, nei pavimenti, nelle pareti, nei solai, nelle cappe di camino; nonchè lo sbocco interno delle canne di aereazione o di ventilazione, quelle per il riscaldamento ad aria, per il passaggio dei tubi da riscaldamento, dei tubi da acqua, da gas, delle condotture elettriche, e simili;

3. Se non siasi provveduto alla estinzione del fuoco nei focolai e se i robinetti delle prese di acqua o di gas non sono stati chiusi;

4. Se non sono state allontanate, dai locali nei quali viene utilizzato il gas tossico, le bevande e le sostanze alimentari di consumo immediato che non siano contenute in recipienti ben chiusi, e non siano stati rimossi i depositi di carbone in essi esistenti;

5. Se non sono stati apposti ad una conveniente distanza dai locali nei quali viene utilizzato il gas tossico e sulle porte esterne dei locali stessi, ed in ogni altro punto nel quale sia richiesto dall'Autorità competente, uno o più cartelli, fissati solidamente, recanti in caratteri tipografici maiuscoli, dell'altezza di almeno centimetri dieci, la scritta: « *E' proibito l'ingresso — pericolo di morte* », accompagnata da simboli che rappresentino il pericolo di morte.

Sarà altresì fatto uso, ove sia riconosciuto necessario, per impedire l'accesso nei locali o nella zona soggetta a pericolo, di funi, crociere di legno e simili.

Il direttore tecnico menzionato agli articoli 40 e 41 ha l'obbligo di accertarsi che le prescrizioni del presente articolo sono state adempiute.

Di tale adempimento deve essere fatta menzione nel prescritto « *foglio delle operazioni* ».

Art. 46.

Obblighi del titolare della licenza e del direttore tecnico.

E' fatto obbligo al titolare della licenza, di cui all'articolo 42, e al direttore tecnico, di cui agli articoli 40 e 41, sotto la loro personale e diretta responsabilità;

a) di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico di entrare nei locali sottoposti all'azione del gas stesso o di sostare nella zona dichiarata pericolosa, per tutto il tempo durante il quale vi permane il pericolo;

b) di vigilare che nei locali adiacenti o comunque prossimi a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico, o per i quali non sia stata ritenuta necessaria la evacuazione, non sorgano, durante detta utilizzazione, pericoli dipendenti dal gas tossico, e di attuare prontamente, nel caso, le misure cautelative occorrenti;

c) di tenere debitamente custodite le sostanze occorrenti per la produzione del gas tossico, e, se si tratta di gas compressi o liquefatti o di liquidi, di tenere debitamente custoditi i relativi recipienti;

d) di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati per la produzione del gas tossico, prima ancora che si effettui la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas stesso. Resta comunque vietata la immissione di detti residui nelle fogne domestiche e in quelle cittadine, nei cunicoli, nei corsi d'acqua, o negli specchi d'acqua, se si tratta di operazioni nell'ambito portuale, prima che essi siano stati resi innocui;

e) di curare che il proprio personale abilitato, adibito alla esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico:

— usi nelle manipolazioni del gas tossico le cautele necessarie;

— sia diffidato: - ad entrare nei locali nei quali viene utilizzato il gas tossico se non per gruppi di due persone; - a tenersi costantemente munito, durante tutta l'utilizzazione del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro l'azione tossica del gas; - a non rimanere nei locali di cui sopra, che il tempo strettamente necessario.

Spetta in modo particolare al direttore tecnico:

f) di non consentire la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas tossico e degli altri per i quali fu ritenuta necessaria l'evacuazione, se non quando sia cessata ogni possibilità di danno per le persone. Il consenso deve risultare da una sua formale dichiarazione scritta, da trattenersi dall'Autorità che ha rilasciato la licenza;

g) di tenere nota, nel « *foglio delle operazioni* », delle varie operazioni effettuate durante l'utilizzazione del gas tossico e di restituire, ad operazioni ultimate, detto foglio all'Autorità di cui alla lettera *f*) precedente.

d) *in aperta campagna.*

Art. 47.

Domanda della licenza.

Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 intende utilizzare in aperta campagna un gas tossico, ne fa domanda per iscritto, almeno tre giorni prima, alla competente autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Alla domanda sono uniti, oltre alla dichiarazione di cui al 1° alinea del n. 1 dell'articolo 40:

1° Una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all'art. 8 dalla quale risulti:

che l'impiego del gas tossico viene fatto ad una distanza conveniente da fabbricati abitati o da stalle, e simili;

che il personale addetto all'impiego del gas tossico è stato individualmente o collettivamente assicurato, tanto pel caso di morte che per il caso di invalidità temporanea o permanente avvenute per infortunio sul lavoro; ed è munito di apparecchi di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonchè della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi di urgenza, approvata dal Ministero dell'interno.

Dalla stessa dichiarazione devono risultare le cautele che si propone di usare;

2° Un « *foglio delle operazioni* », in bianco.

Art. 48.

Fabbricati in aperta campagna.

Nel caso che la utilizzazione del gas tossico debba verificarsi in fabbricati posti in aperta campagna, adibiti ad uso di abitazione, ovvero a ricovero di animali, si osservano le norme contenute negli articoli 40, 43, 44, 45 e 46 del presente regolamento.

Art. 49.

Rilascio della licenza per utilizzare gas tossici in aperta campagna.

L'autorità di pubblica sicurezza competente, a norma dell'art. 47, ricevuta la domanda e salvo gli eventuali accertamenti occorrenti, anche a mezzo di perito, cui ritenesse procedere, concede la licenza per l'utilizzazione del gas tossico e per gli scopi di cui è stata richiesta. Nel caso in cui la licenza sia domandata per la utilizzazione di un gas tossico a scopo agricolo, deve dalla stessa autorità essere sentito il R. Osservatorio regionale di fitopatologia o il suo delegato.

La licenza vincola colui al quale è rilasciata alla osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle altre maggiori che, caso per caso, l'Autorità predetta ritenga prescrivere ai fini della tutela della sicurezza e incolumità pubblica.

Qualora occorrano gli accertamenti anzidetti, le spese sono a carico della parte richiedente.

Non si fa luogo a rilascio della licenza quando la competente autorità, in considerazione dell'ubicazione della località nella quale dovrebbe effettuarsi l'utilizzazione del gas tossico, o per altri motivi, a suo giudizio insindacabile, ritenga non possano essere efficacemente salvaguardata la pubblica incolumità, ovvero raggiunti gli scopi agricoli richiesti.

Art. 50.

Tempo nel quale è consentita l'utilizzazione del gas tossico.

L'utilizzazione dei gas tossici in aperta campagna è consentita anche dal tramonto all'alba.

Art. 51.

Impiego di personale non abilitato.

Al titolare della licenza di utilizzazione di gas tossici in aperta campagna è consentito di avvalersi di personale non abilitato, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nell'art. 44.

Art. 52.

Obblighi del titolare della licenza.

E fatto obbligo al titolare della licenza di cui all'art. 49 e al direttore tecnico sotto la loro diretta responsabilità:

a) di curare che vengano apposti ad una conveniente distanza dalla località nella quale viene utilizzato il gas tossico, ed in ogni altro punto nel quale sia richiesto dalla competente autorità, uno o più cartelli fissati saldamente, recanti, in caratteri tipografici maiuscoli della altezza di almeno centimetri 10, la scritta: « *E' proibito l'accesso — Pericolo di morte* », accompagnata da simboli che rappresentino il pericolo di morte. Se l'utilizzazione del gas tossico viene fatta di notte tempo, le strade, i sentieri e ogni altra via di accesso saranno inoltre sbarrati con crociere in legno, in funi e simili e sarà fatto uso di segnalazioni luminose per meglio delimitare la zona pericolosa e indicare la esistenza degli sbarramenti;

b) di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico, di sostare, per tutto il tempo durante il quale permane il pericolo, nella zona dichiarata pericolosa;

c) di vigilare che nei fabbricati prossimi alla zona dichiarata pericolosa non sorgano, durante l'utilizzazione del gas tossico, pericoli a questo inerenti e di attuare prontamente, nel caso, le misure cautelative occorrenti;

d) di tenere debitamente custoditi i recipienti nei quali sono contenuti i gas tossici sotto la forma nella quale è consentita la loro conservazione, ovvero le sostanze tossiche occorrenti per la loro produzione o sviluppo;

e) di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati e di non lasciare abbandonati i recipienti nei quali si contengano ancora traccie di gas, sotto la forma nella quale è consentita la loro conservazione. E' comunque vietata la immissione dei residui stessi nei pozzi, cisterne, abbeveratoi, corsi d'acqua e nelle immediate vicinanze di queste, nonchè nelle concimaie;

f) di curare che il proprio personale abilitato, adibito alla esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico:

— usi nella manipolazione del gas tossico le cautele necessarie;

— sia diffidato a tenersi costantemente munito, durante tutto l'impiego del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro lo stesso gas tossico;

g) di tenere nota nell'apposito « *foglio delle operazioni* » delle varie operazioni eseguite, consegnandolo, ad impiego ultimato, all'autorità che ha rilasciato la licenza.

e) *in impianti fissi.*

Art. 53.

Esercizio di impianti fissi.

Quando il gas tossico viene utilizzato negli impianti fissi indicati negli articoli 6 e 9, non viene richiesto, per ogni singola utilizzazione, il rilascio della licenza di cui all'articolo 42.

Peraltro, i titolari dell'autorizzazione all'esercizio di detti impianti fissi devono dare preventiva comunicazione all'Autorità circondariale di pubblica sicurezza del giorno nel quale l'impianto, per il quale è stata concessa l'autorizzazione, inizia il funzionamento: dell'avvenuta comunicazione l'autorità competente rilascia ricevuta che deve essere conservata dal titolare.

E' fatto, inoltre, obbligo al titolare medesimo:

a) di osservare il disposto degli articoli 44, 45 (numeri 2 e 5) e 46;

b) di non riconsegnare gli oggetti stati sottoposti all'azione del gas tossico se non quando sia cessata ogni possibilità di danno per le persone;

c) di annotare, in apposito registro, le varie operazioni compiute giornalmente. Detto registro deve essere esibito ad ogni richiesta della competente autorità di pubblica sicurezza.

Capo II.

Della custodia e conservazione dei gas tossici in magazzini o depositi comunque costituiti.

Art. 54.

Condizioni di sicurezza per i magazzini e depositi.

I magazzini o depositi nei quali sono custoditi e conservati a qualsiasi scopo i gas tossici indicati nel prospetto allegato al presente regolamento, devono soddisfare in ogni tempo alle condizioni che, per ciascuno di essi, sono prescritte dai relativi decreti di autorizzazione di cui agli articoli 12 e 14.

Inoltre, è fatto obbligo:

a) agli esercenti la fabbricazione di uno o più dei gas tossici contemplati nell'art. 2, di far trasportare nei magazzini e depositi, al termine di ciascun giorno, i gas tossici che vengono giornalmente preparati;

b) agli esercenti di stabilimenti industriali od officine di cui all'art. 62 di tenere nei locali di lavoro la sola quantità di gas tossici strettamente occorrente per non interrompere le lavorazioni. Al termine del lavoro giornaliero, le quantità di gas tossici che si trovano nei locali di lavoro medesimi devono essere trasportate, custodite e conservate nei magazzini o depositi annessi agli stabilimenti od officine;

c) a tutti coloro che esercitano la industria della fabbricazione ovvero della manipolazione di gas tossici di attuare nei locali di lavoro tutti i provvedimenti necessari per la sicurezza ed incolumità degli operai.

Art. 55.

Consegna e vendita di gas tossici.

I gas tossici risultanti dall'allegato di cui all'art. 4, e per la cui custodia e conservazione è prescritta la autorizzazione secondo il disposto dell'art. 10, non possono essere rimessi o consegnati che: o alle pubbliche autorità; — o a persone a loro volta autorizzate a custodirli e conservarli o trasportarli — o, finalmente, a persone munite di certificato della autorità locale di pubblica sicurezza, che autorizza a fare l'acquisto e determina la quantità che può essere acquistata.

In questo caso, all'atto della consegna o della vendita, il fabbricante o il venditore devono iscrivere nel certificato la qualità e quantità delle sostanze consegnate o vendute, e sottoscrivere la dichiarazione.

Art. 56.

Certificato per acquisto di gas tossici.

Il certificato di cui all'articolo precedente potrà essere rilasciato soltanto a quelle persone che provino di avere bi-

sogno dei gas tossici nell'esercizio della loro professione, arte o mestiere e che diano sicura garentia di non abusarne.

Ogni persona alla quale, per effetto di tali certificati, siano stati affidati gas tossici è obbligata a custodirli e conservarli in modo che non possano cadere in altre mani; nè può venderli o cederli ad altri senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 57.

Registri di vendita.

Accertamenti della autorità di pubblica sicurezza.

I titolari della autorizzazione, di cui agli articoli 12 e 14, a custodire e conservare in magazzini o depositi gas tossici, hanno l'obbligo di annotare in apposito registro la qualità e la quantità che di ciascuno dei gas tossici, per i quali hanno ottenuto la autorizzazione, essi giornalmente immettono o estraggono dai magazzini o depositi, a qualsiasi scopo.

Il registro sarà preventivamente numerato e firmato, in ciascun foglio, dall'autorità di pubblica sicurezza, la quale dichiarerà, pure, nell'ultima pagina, il numero dei fogli di cui è composto.

Detti registri saranno sempre a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza. Questa potrà visitare i magazzini e i depositi per accertare, occorrendo anche a mezzo di periti, la permanente osservanza delle indicazioni e condizioni tecniche prescritte nel decreto di autorizzazione ed i quantitativi di gas tossici consentiti per ciascun deposito.

Art. 58.

Sottrazione e distrazione di gas tossici.

Qualora da una fabbrica o da un magazzino o deposito avvenga la distrazione o la sottrazione di uno dei gas tossici di cui agli articoli precedenti, il titolare della fabbrica, magazzino o deposito deve farne immediata denunzia all'autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso di negligenza nella custodia e conservazione del gas tossico o di ritardo nella denunzia, il titolare della fabbrica, magazzino o deposito sarà punito a norma di legge, salvo ogni maggiore responsabilità di ordine penale o civile.

CAPO III.

Dei trasporti di gas tossici.

Art. 59.

Condizioni di sicurezza per i trasporti.

Durante i trasporti, le operazioni di carico e scarico e la giacenza temporanea in magazzini, piazzali, banchine, cortili e simili, fuori dei locali dei magazzini o depositi, i gas tossici di cui al prospetto allegato debbono essere racchiusi in recipienti od imballaggi tali che ne sia impedito il disperdimento.

E' negli obblighi del mittente di dichiarare esattamente la natura della sostanza da trasportarsi, in modo che il vettore sia messo a completa conoscenza della entità del pericolo che la merce consegnatagli può presentare, e possa applicare nel trasporto le misure precauzionali del caso. In tale dichiarazione il mittente deve attenersi alla nomenclatura seguita nello stesso allegato.

L'invio dei gas tossici non può effettuarsi a mezzo postale (campione senza valore, pacco postale).

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le prescrizioni relative così ai recipienti ed imballaggi come al trasporto dei gas tossici, qualunque sia il mezzo di trasporto che viene adoperato.

Art. 60.

Navi che trasportano gas tossici.

I capitani delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di gas tossici, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere carico, anche parziale, di gas tossici sono tenuti a darne rispettivamente avviso alla competente autorità portuale, i primi, subito dopo la entrata nel porto, e i secondi, almeno ventiquattro ore prima di ricevere il carico.

Restano ferme in ogni caso le norme in vigore relativamente all'imbarco, sbarco e trasporto di merci pericolose per via di mare.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 61.

Deroghe a favore delle pubbliche amministrazioni civili e militari.

Gli istituti e laboratori scientifici o sperimentali dipendenti dallo Stato, da Provincie o Comuni, che intendano o debbano compiere studi, esperienze o dimostrazioni con gas tossici, devono ottenerne preventiva autorizzazione dal Ministero dell'interno nel solo caso in cui tali studi, esperienze o dimostrazioni si compiano fuori dalla sede dell'istituto o laboratorio. La richiesta della autorizzazione è fatta dal direttore responsabile dell'istituto o laboratorio, a mezzo del Prefetto competente.

Le Amministrazioni dipendenti dallo Stato, che per proprio istituto e per propri bisogni provvedono direttamente all'impiego di gas tossici con personale proprio, devono accertarsi, a mezzo dei rispettivi funzionari e comandi, della idoneità del personale medesimo alla esecuzione delle operazioni concernenti l'impiego dei gas tossici stessi.

Il certificato relativo alla idoneità di detto personale abilita quest'ultimo soltanto alla esecuzione delle operazioni, che si compiono sotto la direzione e responsabilità delle singole amministrazioni interessate, e nei limiti indicati nel secondo comma del presente articolo.

Per qualsiasi altra deroga alla applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, le pubbliche Amministrazioni, di cui al secondo comma del presente articolo, devono procurarsi una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, che provvede sentito il parere della Commissione tecnica permanente indicata all'art. 24, alla quale viene aggregato, caso per caso, un funzionario dell'Amministrazione interessata alla deroga e da questa designato.

Art. 62.

Deroghe a favore degli stabilimenti industriali.

L'utilizzazione dei gas tossici non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento quando avvenga in stabilimenti industriali od officine a scopo di preparazione o

trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi.

I laboratorii annessi a stabilimenti industriali od officine di riconosciuta importanza potranno essere esonerati dal Ministero dell'interno, sentito quello della economia nazionale, dall'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione, di cui all'art. 63, per studi, esperienze e dimostrazioni, nel solo caso in cui queste si compiano nella sede del laboratorio stesso, sotto la diretta responsabilità del direttore del laboratorio.

Art. 63.

Permessi a privati per studi ed esperimenti.

E' riservato al Ministero dell'interno di permettere, in singoli casi ed a scopo di studio, esperimento o dimostrazione, l'impiego di un gas tossico.

L'interessato deve all'uopo presentare al Prefetto apposita e circostanziata domanda vidimata dal capo dell'amministrazione del Comune nel cui territorio si intendono compiere detti studi, esperimenti o dimostrazioni.

La domanda è trasmessa al Ministero dell'interno dal Prefetto competente unitamente al parere di questo.

Art. 64.

Applicazione della legge sul bollo.

Tutte le autorizzazioni, licenze, rinnovazioni e vidimazioni ed atti, preveduti dal presente regolamento e richiesti per la sua esecuzione, devono rilasciarsi per iscritto, osservando la legge sul bollo.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 65.

Norma relativa alle autorizzazioni.

Coloro che alla data della pubblicazione del presente regolamento esercitano l'industria della utilizzazione dei gas tossici devono presentare la domanda di autorizzazione di cui all'art. 6 entro giorni trenta a partire dalla data stessa.

Per coloro che alla data della pubblicazione del presente regolamento hanno per oggetto della propria industria la custodia e conservazione, a qualsiasi scopo, di gas tossici, il termine per presentare la domanda di autorizzazione di cui all'art. 10 è di giorni novanta.

Art. 66.

Norma relativa alla patente di abilitazione.

Salvo il disposto dell'art. 61, coloro che alla dipendenza di enti diversi da quelli indicati nell'art. 28 esercitano, alla data di pubblicazione del presente regolamento, mansioni relative all'impiego di gas tossici ed intendono continuare, in detto esercizio, devono richiedere la patente di abilitazione prescritta dall'art. 26 e nei modi da questo indicati, entro giorni trenta dalla data di pubblicazione medesima.

Art. 67.

Norma relativa alla tassa di autorizzazione.

Nella prima applicazione del presente regolamento la tassa di concessione di cui all'art. 18 è rispettivamente di lire cinquecento o di lire mille qualunque sia il numero di gas tossici per i quali viene rilasciato, dal Prefetto, ovvero dal Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 12 e 14, il decreto di autorizzazione a custodirli e conservarli in magazzini o depositi.

CAPO III.

Disposizioni finali.

Art. 68.

Modificazioni agli elenchi.

Alle eventuali variazioni ed aggiunte all'elenco di gas tossici, di cui agli articoli 2 e 4, nonchè alla approvazione dei modelli per la patente di abilitazione di cui all'articolo 26, per il certificato medico richiesto all'articolo 27, per la domanda di licenza, per la licenza e per i fogli e registri delle operazioni di cui agli articoli 40, 41, 42, 47, 49 e 53, provvede con proprio decreto il Ministro per l'interno.

Art. 69.

Contravvenzioni.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite a norma dell'articolo 225 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Prospetto allegato al Regolamento speciale per l'esecuzione dell'art. 57 del T. U. della legge di P. S. approvato col R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

Numero d'ordine	ELENCO ALFABETICO delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore	Utilizzazione: se occorre la autorizzazione prescritta all'articolo 5		Custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi			Trasporti		Osservazioni
		No	Sì	Quantità che è consentito custodire e conservare senza l'autorizzazione (art. 4)	Autorità che concede l'autorizzazione (art. 10): Prefetto (art. 11)	Autorità che concede l'autorizzazione (art. 10): Ministro (art. 13)	Quantità che è consentito trasportare senza licenza (art. 4)	Se occorre la licenza (art. 23)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	*Acido cianidrico* a) allo stato gassoso, da solo o mescolato con bromuro o cloruro di cianogeno o con sostanze comunque irritanti	—	Sì	Nessuna	—	Ministro	Nessuna	Sì	(1) L'autorizzazione non occorre per i piccoli impianti per refrigerazione che utilizzino meno di 75 kg.
	b) compresso o liquefatto, mescolato con sostanze stabilizzanti, e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura, secondo il Regolamento speciale	—	Sì	Nessuna	—	Ministro	Nessuna	Sì	(2) Non occorre l'autorizzazione se la utilizzazione è fatta a scopi agricoli od enologici.
	c) allo stato liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti, con sostanze comunque irritanti, impastato con sostanze inerti, contenuto in recipienti a piccola pressione	—	Sì	Nessuna	—	Ministro	Nessuna	Sì	(3) L'autorizzazione occorre in tutti i casi non contemplati nella nota 2.
2	*Ammoniaca* compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura, secondo il Regolamento speciale	—	Sì (1)	Fino a 75 kg.	Oltre 75 kg. Prefetto	—	—	Sì	(4) In quanto non siano utilizzati per la produzione di acido cianidrico gassoso.
3	*Anidride solforosa* a) in soluzione acquosa concentrata	No	—	Qualsiasi	—	—	Qualsiasi	—	
	b) allo stato gassoso, da sola o mista ad anidride solforica	(2)	(3)	Nessuna	Prefetto	—	Nessuna	Sì	
	c) allo stato gassoso mista a ossidi di carbonio	—	Sì	Nessuna	Prefetto	—	Nessuna	Sì	
	d) compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione soggetti alla bollatura secondo il Regolamento speciale	—	Sì	Fino a 75 kg.	Oltre 75 kg. Prefetto	—	—	Sì	
4	*Benzina* contenente composti organo-metallici od altre sostanze tossiche		Sì	Nessuna	—	Ministro	Nessuna	Sì	
5	*Cianuri alcalini* (di potassio, di sodio)	No (4)	—	Nessuna	Prefetto	—	Nessuna	Sì	

Segue: *Prospetto allegato al Regolamento speciale per l'esecuzione dell'art 57 del T. U. delle leggi di P. S. approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.*

Numero d'ordine	ELENCO ALFABETICO delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore	Utilizzazione: se occorre la autorizzazione prescritta all'articolo 5		Custodia o conser in ma	vazione a qualsiasi scopo gazzini o depositi		Trasporti		Osservazioni
				Quantità che è consentito custodire e conservare senza l'autorizzazione (art. 4)	Autorità che concede l'autorizzazione (art. 10		Quantità che è consentito traportare senza licenza (art. 4)	Se occorre la licenza (art. 23)	
		No	Sì		Prefetto (art. 11)	Ministro (art. 13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	*Cloro* .... a) in soluzione acquosa........	No	—	Qualsiasi	—	—	Qualsiasi	—	(1) Non occorre autorizzazione per l'utilizzazione di 100 gr. fatta in aperta campagna.
	b) allo stato gassoso	—	Sì		—	Ministro	Nessuna	Sì	
	c) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale........		Sì	Fino a 75 kg.	Oltre 75 kg. Prefetto	—	Nessuna	Sì	(2) Occorre in ogni altro caso non contemplato nella colonna 3.
7	*Cloropicrina* (Nitrocloroformio)	(1)	(2)	Fino a gr. 1000	Prefetto	—	Grammi 100	Sì oltre 100 gr.	(3) Non occorre autorizzazione per utilizzazione di litri 5, fatta in aperta campagna, ovvero di qualsiasi quantità, in magazzini di cereali e *Sylos*, genericamente autorizzati dal Prefetto.
8	*Cianogeno* (bromuro o cloruro di)........	—	Sì	Nessuna	—	Ministro	Nessuna	Sì	
9	*Etere ciano-carbonico*, da solo o mescolato a sostanze comunque irritanti	—	—	Nessuna	—	Ministro	Nessuna	Sì	(4) Occorre in ogni altro caso non contemplato nella nota 3.
10	*Fosgene* (cloruro di carbonile) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti soggetti a bollatura, secondo il Regolamento speciale	—	Sì	Nessuna	—	Ministro	Nessuna	Sì	
11	*Isonitrili* (tipo Fenil-isonitrile)	—	Sì	Nessuna	Prefetto	—	Nessuna	Sì	
12	*Solfuro di carbonio*	(3)	(4)	Fino a 5 litri	Oltre 5 litri Prefetto	—	Litri 5	Sì oltre 5 litri	

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 469.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 215.

Riunione dei comuni di Elena e di Gaeta in unico Comune denominato Gaeta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riunione dei comuni di Gaeta e di Elena;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Gaeta e di Elena sono riuniti in unico Comune denominato Gaeta.

Le condizioni di tale unione saranno determinate dal Prefetto della provincia di Roma, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 250. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 470.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 212.

Riduzione del numero dei posti nel ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella n. 38 dell'allegato IV del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che stabilisce il numero dei posti nel ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale, è sostituita dalla seguente:

Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	36
Uscieri	38
Inservienti	18
	94

Art. 2.

Il personale che, per effetto dell'applicazione della disposizione di cui sopra, si troverà in eccedenza in ciascun grado del detto ruolo, resterà in soprannumero e verrà riassorbito man mano che si verificheranno vacanze nei gradi di esso ruolo.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 247. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 471.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1927, n. 214.

Estensione agli impiegati degli enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma, e 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato dal R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2300;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese agli impiegati, agenti e salariati delle Provincie, dei Comuni, delle aziende assunte in gestione diretta dagli enti predetti, e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le disposizioni dell'art. 51, quarto comma, e dell'art. 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, modificato dal R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57.

La dispensa è pronunziata dal Prefetto, salvo per il personale dipendente dal Governatorato di Roma, nei confronti del quale è pronunziata dal Governatore.

Contro la dispensa è ammesso soltanto il ricorso al Ministro, per l'interno, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 257, foglio 249. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 472.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 216.

Cambiamento della denominazione del comune di Predappio in quella di « Predappio Nuova » ed ampliamento della circoscrizione comunale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'ampliamento del territorio del comune di Predappio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aggregate al comune di Predappio:

1° la parte di territorio del comune di Rocca San Casciano situata nel bacino del Rio Brasina;

2° la parte di territorio del comune di Galeata in sinistra del fiume Rabbi, delimitata dagli attuali confini comunali, dal fiume Rabbi e dal fosso Valeria, nonchè l'altra parte del territorio dello stesso comune di Galeata in destra del fiume Rabbi, delimitata dagli attuali confini di comune, dal fiume suddetto e dal ramo del fosso della Brasina che ha origine in prossimità del punto d'incontro del confine tra i comuni di Civitella e Galeata con lo spartiacque tra i bacini del Rabbi e del Bidente e che, passando tra le case Tramonta e Coldino, va a confluire nel torrente Rabbi in prossimità della Chiesa di Chiesuole;

3° la parte di territorio del comune di Civitella di Romagna che fa parte del versante destro del fiume Rabbi, delimitata verso sud e verso est da una linea che, partendo dal punto di incontro dell'attuale confine tra i comuni di Galeata e Civitella con lo spartiacque dei bacini del Rabbi e Bidente, segue lo spartiacque stesso sino ad incontrare il confine del comune di Predappio.

Art. 2.

Il capoluogo del comune di Predappio è trasferito alla frazione Dovia.

Il Comune stesso assume la denominazione « Predappio Nuova ».

Art. 3.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, saranno approvati i progetti, da concordarsi tra le Amministrazioni comunali interessate o, in caso di dissenso, d'ufficio, per l'esatta delimitazione dei confini fra il comune di Predappio Nuova e quelli di Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna.

Art. 4.

Al Prefetto di Forlì è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i Comuni suddetti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 257, foglio 251. — FERRETTI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 25 febbraio 1927, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, col quale si è data esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazione di rendite, stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi, e tra imprese d'assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonchè al Protocollo finale annesso a quella Convenzione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 25 febbraio 1927, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, col quale si è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia ed altri Stati firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie avente sede in Parigi.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 25 febbraio 1927 (Anno V), un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, col quale si è data esecuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926 fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della Contessa Elvine de La Tour.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota 26 febbraio 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1927, concernente l'autorizzazione agli istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 28 febbraio 1927 - Anno V

Francia	89.53	Oro	441.44
Svizzera	439.65	Belgrado	40.25
Londra	110.918	Budapest (pengo)	4
Olanda	9.165	Albania (Franco oro)	442.25
Spagna	383.47	Norvegia	5.95
Belgio	3.176	Svezia	6.18
Berlino (Marco oro)	5.42	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.225	Danimarca	6.16
Praga	68 —	Rendita 3,50 %	64.325
Romania	13.50	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	117.90	Rendita 3 % lordo	39 —
Peso argentino oro	21.32	Consolidato 5 %	80.875
Peso argentino carta	9.60	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.05
New York	22.878		
Dollaro Canadese	22.84		

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione Generale dell'Industria e delle Miniere
Ufficio della Proprietà Intellettuale.

Trasferimenti di privative industriali.

N. 8204, trascritto il 20 giugno 1923.
Trasferimento totale da Saint Genest Jean Antonin, a Marsiglia (Francia), a Eynard Paul, a Marsiglia, della privativa industriale n. 184744, reg. gen. vol. 525, n. 2, reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositif de réglage du miroir, de la lampe et du condensateur, dans les lanternes à lumière électrique par incandescence pour projections cinématographiques ».
(Atto di cessione, in virtù di aggiudicazione comprovata da atto di notorietà, rilasciato dal Regio Console Italiano in Marsiglia il 13 giugno 1923, e registrato il 16 giugno 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14145, vol. 330, atti privati).

N. 8480, trascritto il 9 febbraio 1924.
Trasferimento totale da Panisi Alfredo, a Genova, alla Società Anonima Pietro Presbitero, a Milano, della privativa industriale n. 221211 reg. gen., vol. 660, n. 33 reg. att., con decorrenza dal 7 maggio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Portapenne calcolatore ».
(Atto di cessione fatto a Milano il 17 gennaio 1924, e registrato il 18 gennaio 1924 all'ufficio demaniale di Abbiategrasso, n. 342, vol. 51, atti privati).

N. 8582, trascritto il 2 luglio 1924.
Trasferimento totale da Mossello Massimo, a Torino alla Società Anonima Italiana Prodotti Watson, a Torino, della privativa industriale n. 214683, reg. gen.; vol. 695, n. 247, reg. att., con decorrenza dal 17 ottobre 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Trattamento speciale della soia e semi oleosi in genere ».
(Atto di cessione in virtù di certificato del notaro Giuseppe Giordana, rilasciato a Torino il 6 marzo 1924).

N. 8589, trascritto l'8 luglio 1924.
Trasferimento totale da Pümpel Oscar, e per esso, Cosma Gioacchino, procuratore degli eredi, a Milano, a Bowen Windsor Ernest, a Chiswick (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 227473, reg. gen.; vol. 652, n. 235, reg. att., con decorrenza dal 18 gennaio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Meccanismo per trasformare il moto rotatorio attorno ad un asse in un moto angolare combinato alterno ed oscillatorio attorno ad un altro asse e viceversa ».
(Atto di cessione fatto a Milano il 18 giugno 1924, e registrato il 26 giugno 1924 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2707, vol. 2955, atti privati).

N. 8657, trascritto il 29 ottobre 1924.
Trasferimento totale da De Vecchis Ineo, a Roma, alla Società Anonima Brevetti De Vecchis per l'Industria dello Zucchero, a Roma, della privativa industriale n. 217613, reg. gen.: vol. 698, numero 224, reg. att., con decorrenza dal 9 febbraio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di depurazione dei sughi e degli sciroppi nella fabbricazione dello zucchero ».
(Atto di cessione rogato dal notaro Giuseppe Venuti, a Roma, il 12 giugno 1923, e registrato il 20 giugno 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1831, vol. 428, atti pubblici).

N. 8658, trascritto il 29 ottobre 1924.
Trasferimento totale da De Vecchis Ineo, a Roma, alla Società Anonima Brevetti De Vecchis per l'Industria dello Zucchero, a Roma, della privativa industriale n. 224495, reg. gen.; vol. 694, n. 123, reg. att., con decorrenza dal 17 settembre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di dezuccherazione della melassa ».
(Atto di cessione rogato dal notaro Giuseppe Venuti, a Roma, il 12 giugno 1923, e registrato il 20 giugno 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1831, vol. 428, atti pubblici).

N. 8659, trascritto il 29 ottobre 1924.
Trasferimento totale da De Vecchis Ineo, a Roma, alla Società Anonima Brevetti De Vecchis per l'Industria dello Zucchero, a Roma, della privativa industriale n. 222504, reg. gen.; vol. 694, n. 117, reg. att., con decorrenza dal 7 luglio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la produzione di lievito dalle barbabietole da zucchero ».
(Atto di cessione rogato dal notaro Giuseppe Venuti, a Roma, il 12 giugno 1923, e registrato il 20 giugno 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1831, vol. 428, atti pubblici).

N. 8686, trascritto il 10 novembre 1924.
Trasferimento totale da Pampuri Pietro Amabile, a Rio de Janeiro (Brasile), a Brigante Colonna Guido, a Roma, della privativa industriale n. 230139, reg. gen.; vol. 679, n. 37, reg. att., con decorrenza dal 3 maggio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Quadro a tessuto metallico per insegne e réclames commerciali e industriali ».
(Atto di cessione fatto a Rio de Janeiro il 21 luglio 1924, e registrato il 22 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6488, vol. 337, atti privati).

N. 8730, trascritto il 16 dicembre 1924.
Trasferimento totale da Emanueli Luigi, a Milano, a Virano Pietro, a Roma, e alla Società Anonima Wenner e C., a Napoli, della privativa industriale n. 235014, reg. gen.; vol. 650, n. 114 reg. att., con decorrenza dal 14 ottobre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Motore a scoppio con distribuzione a disco girante a benzina ed altri carburanti ».
(Atto di cessione rogato dal notaro Errico Bonucci, a Napoli, il 14 ottobre 1924, e registrato il 20 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 4004, vol. 319, atti pubblici).

N. 8777, trascritto il 6 febbraio 1925.
Trasferimento totale da Ferrari Giuseppe, a Milano, alla Ditta Cortini-Ferrari, a Milano, della privativa industriale n. 235547, reg. gen.; vol. 656, n. 78, reg. att., con decorrenza dal 10 dicembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Nuovo tipo di maneggio per il comando mediante forza animale di macchine particolarmente utilizzate a scopi agricoli e simili ».
(Atto di cessione fatto a Milano il 26 gennaio 1925, e registrato il 28 gennaio 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1288, vol. 2986, atti privati).

N. 8806, trascritto il 9 marzo 1925.
Trasferimento totale da Cocanari Silvio, a Roma, alla Gevaert Photo Produkten, a Vieux-Dieux-lez-Anvers (Belgio), della privati-

va industriale n. 232456, reg. gen.; vol. 694, n. 211, reg. att., con decorrenza dal 17 luglio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Imballaggio di lastre o di pellicole rigide con dispositivo che permette d'impressionarle separatamente e di prelevarle anche separatamente per lo sviluppo », e dell'attestato di complemento n. 232456, reg. gen.
(Atto di cessione fatto a Vieux-lez-Anvers il 23 novembre 1924, e registrato il 5 marzo 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 25855, vol. 3002, atti privati).

N. 8829, trascritto il 24 marzo 1925.
Trasferimento totale da Malusà Andrea, a Zara, alla Ditta E. & S. Morpurgo, a Milano, della privativa industriale n. 212014, reg. gen.; vol. 695, n. 145, reg. att., con decorrenza dal 18 luglio 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per la fabbricazione di acque gassose ».
(Atto di cessione fatto a Zara il 19 febbraio 1925, e registrato il 19 febbraio 1925 all'ufficio demaniale di Zara, n. 712, vol. 1°, atti privati).

N. 8851, trascritto il 25 marzo 1925.
Trasferimento totale da Stalli Angelo, e per esso, Felicina R., vedova Stalli, a Mendoza (Repubblica Argentina) alla Sociedad Explotadóra Hornos Stalli, a Valparaiso (Chili), della privativa industriale n. 216970, reg. gen.; vol. 644, n. 164, reg. att., con decorrenza dal 24 gennaio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio perfezionato per distillare petrolio od olio minerale, idrocarburi, ecc. ».
(Atto di cessione fatto a Valparaiso il 26 maggio 1924, e registrato il 10 dicembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9315, vol. 339, atti privati).

N. 9009, trascritto il 16 luglio 1925.
Trasferimento totale da Bronnert Emil, a Mulhouse (Francia), alla Società Vereinigte Glanzstoff Fabriken, a Elberfeld (Germania) della privativa industriale n. 182414, reg. gen.; vol. 712, n. 41, reg. att., con decorrenza dal 2 febbraio 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la fabbricazione della seta di viscosio a filamenti assai sottili ».
(Atto di cessione fatto a Berlino il 29 luglio 1924, e registrato il 20 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6372, vol. 337, atti privati).

N. 9244, trascritto il 6 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Edwin Howard Armstrong, a Yonkers (Stato di New-York), alla Westinghouse Electric & Manufacturing Company, a East Pittsburgh Pa. (S. U. A.), della privativa industriale n. 188353, reg. gen.; vol. 545, n. 83, reg. att., con decorrenza dal 9 luglio 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei sistemi ricevitori senza fili ».
(Atti di cessione fatto a New-York il 28 novembre 1923, e registrato il 27 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9032, vol. 482, atti privati).

N. 9245, trascritto il 6 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Pupin Michael Idvorsky, a New-York, alla Westinghouse Electric & Manufacturing Company, a East Pittsburgh Pa. (S. U. A.), della privativa industriale n. 180534, reg. gen.; vol. 544, n. 26, reg. att., con decorrenza dal 6 dicembre 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Ricevitore di onde sonore ad alta frequenza ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 4 dicembre 1923, e registrato il 23 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8842, vol. 482, atti privati).

N. 9246, trascritto il 6 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Pupin Michael Idvorsky, a New-York, alla Westinghouse Eletric & Manufacturing Company, a East Pittsburgh Pa. (S. U. A.), della privativa industriale n. 180536, reg. gen.; vol. 544, n. 13, reg. att., con decorrenza dal 6 dicembre 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Segnalazioni con onde sonore ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 4 dicembre 1923, e registrato il 23 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8842, vol. 482, atti privati).

N. 9247, trascritto il 6 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Pupin Michael Idvorsky, a New-York, alla Westinghouse Electric & Manufacturing Company, a East Pittsburgh Pa. (S. U. A.), della privativa industriale n. 180535, reg. gen.; vol. 544, n. 27, reg. att., con decorrenza dal 6 dicembre 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Generatori di suono ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 4 dicembre 1923, e registrato il 23 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8842, vol. 482, atti privati).

N. 9248, trascritto il 6 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Pupin Michael Idvorsky, a New-York, alla Westinghouse Electric & Manufacturing Company, a East Pittsburgh Pa. (S. U. A.), della privativa industriale n. 180533, reg. gen.; vol. 544, n. 25, reg. att., con decorrenza dal 6 dicembre 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Ampliatori multipli di oscillazioni elettriche ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 4 dicembre 1923, e registrato il 23 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 8842, vol. 482, atti privati).

N. 9249, trascritto il 6 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Pupin Michael Idvorsky, a New-York, e Edwin Howard Armstrong, a Yonkers (Stato di New-York), alla Westinghouse Electric & Manufacturing Company, a East Pittsburgh Pa. (S. U. A.), della privativa industriale n. 156012, reg. gen.; vol. 518, n. 93, reg. att., con decorrenza dall'11 settembre 1916, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei circuiti elettrici, particolarmente per apparecchi ricevitori di segnalazioni radiotelegrafiche e simili ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 28 novembre 1923, e registrato il 27 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9031, vol. 482, atti privati).

N. 9250, trascritto il 6 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Edwin Howard Armstrong, a Yonkers (Stato di New-York), alla Westinghouse Electric & Manufacturing Company, a East Pittsburgh Pa. (S. U. A.), della privativa industriale n. 147116, reg. gen.; vol. 443, n. 79, reg. att., con decorrenza dall'11 gennaio 1915, per l'invenzione dal titolo:
« Ricevitore radio telegrafico ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 28 novembre 1923, e registrato il 27 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9032, vol. 482, atti privati).

N. 9255, trascritto il 10 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Robinson Ernest Yeoman, a Manchester (Gran Bretagna), alla Metropolitan Vickers Electrical Company Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 230967, reg. gen.; vol. 613, n. 107, reg. att., con decorrenza dal 28 maggio 1924 per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti ai tubi elettrici a vuoto ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 6 gennaio 1926, e registrato il 2 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13259, vol. 349, atti privati).

N. 9256, trascritto il 10 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Robinson Ernest Yeoman, a Manchester (Gran Bretagna), alla Metropolitan Vickers Electrical Company Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 215989, reg. gen.; vol. 641, n. 152, reg. Att., con decorrenza dal 6 dicembre 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Innovazioni nei tubi a vuoto ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 6 gennaio 1926, e registrato il 2 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13259, vol. 349, atti privati).

N. 9257, trascritto il 10 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Robinson Ernest Yeoman, a Manchester (Gran Bretagna), alla Metropolitan Vickers Electrical Company Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 223318, reg. gen.; vol. 667, n. 85, reg. att., con decorrenza dal 7 agosto 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti relativi ai dispositivi termoionici ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 6 gennaio 1926, e registrato il 2 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13259, vol. 349, atti privati).

N. 9258, trascritto il 10 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Robinson Ernest Yeoman, a Manchester (Gran Bretagna), alla Metropolitan Vickers Electrical Company Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 230050, reg. gen.; vol. 598, n. 221, reg. att., con decorrenza dal 23 aprile 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti in o relativi a tubi elettrici a vuoto ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 6 gennaio 1926, e registrato il 2 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13259, vol. 349, atti privati).

N. 9259, trascritto il 10 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Robinson Ernest Yeoman, a Manchester (Gran Bretagna), alla Metropolitan Vickers Electrical Company Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 225064, reg. gen.; vol. 677, n. 204, reg. att., con decorrenza dal 17 ottobre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei tubi a vuoto e simili ».

(Atto di cessione fatto a Londra il 6 gennaio 1926, e registrato il 2 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13259, vol. 349, atti privati).

N. 9260, trascritto il 10 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Reik Hugo, a Vienna, alla Société d'Exploitation des Pompes Dabeg, a Parigi, della privativa industriale numero 219936, reg. gen.; vol. 656, n. 134, reg. att., con decorrenza dal 17 aprile 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé pour l'utilisation de la vapeur et particulièrement de la vapeur d'échappement au réchauffage de l'eau ».
(Atto di cessione fatto a Vienna il 1° aprile 1925, e registrato il 26 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Roma n. 12483, vol. 349, atti privati).

N. 9261, trascritto il 13 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Büttner Max, a Blauen (Bermania), alla Ditta Friedrich Deckel Präzisionsmechanik & Maschinenbau, a Monaco di Baviera, della privativa industriale n. 236661, reg. gen.; vol. 671, n. 245, reg. att., con decorrenza dal 23 gennaio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Cambio di velocità a meccanismo d'inserzione ».
(Atto di cessione fatto a Monaco il 18 gennaio 1926, e registrato il 12 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Milano, n. 20587, vol. 8050, atti privati).

N. 9263, trascritto il 17 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Brandenberger Oscar, a Zurigo (Svizzera), alla Subox A G. Elektrochemische Fabrik Metall-und Hüttenprodukte, a Zurigo, della privativa industriale n. 210482, reg. gen.; vol. 615, n. 125, reg. att., con decorrenza dal 12 maggio 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per l'ottenimento di un prodotto servente per scopi di coloritura, verniciatura, impregnazione ed isolamento ».
(Atto di cessione fatto a Zurigo il 20 ottobre 1924, e registrato il 15 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10097, vol. 482, atti privati).

N. 9264, trascritto il 17 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Brandenberger Oscar, a Zurigo (Svizzera), alla Subox A. G. Elektrochemische Fabrik Metall & Hüttenprodukte, a Zurigo, della privativa industriale n. 213861, reg. gen.; vol. 630, n. 128, reg. att., con decorrenza dal 18 settembre 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Peinture ».
(Atto di cessione fatto a Zurigo il 20 ottobre 1924, e registrato il 15 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10096, vol. 482, atti privati).

N. 9267, trascritto il 24 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Lambert Arthur, a New-York, alla Società Cosmic Arts, Inc., a New-York, della privativa industriale n. 244199, reg. gen.; vol. 709, n. 222, reg. att., con decorrenza dal 26 novembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei processi di preparazione di sali di metalli alcalini o delle terre alcaline da materiali complessi ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 19 gennaio 1926, e registrato il 19 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Genova, n. 8255, vol. 606, atti privati).

N. 9269, trascritto il 24 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Hess Federigo, a Melide, Canton Ticino (Svizzera), alla Società F. Hess & C ie, a Lugano (Svizzera), della privativa industriale n. 230477, reg. gen.; vol. 606, n. 24, reg. att., con decorrenza dal 9 maggio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Apparato elettrico per cucinare prosciutti e simili ».
(Atto di cessione fatto a Lugano il 3 febbraio 1926, e registrato il 17 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10178, vol. 482, atti privati).

N. 9270, trascritto il 26 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Gonzales de Andia-Yrarrazaval Gabriel, a Londra, alla Società Andia, Limited, della privativa industriale numero 228755, reg. gen.; vol. 586, n. 142, reg. att., con decorrenza dal 17 marzo 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti apportati nella costruzione degli apparecchi riproduttori di suoni (fonografi), apparecchi ricevitori per T. S. F. ed altri) ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 4 dicembre 1925, e registrato il 18 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10272, volume 482, atti privati).

N. 9271, trascritto il 26 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Gonzales de Andia-Yrarrazaval Gabriel, a Londra, alla Società Andia, Limited, a Londra, della privativa industriale n. 233335, reg. gen.; vol. 632, n. 221, reg. att., con decorrenza dal 13 settembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli apparecchi riproduttori amplificatori di suono, come fonografi ed apparecchi alti sonanti ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 4 dicembre 1925, e registrato il 18 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10272, vol. 482, atti privati).

N. 9272, trascritto il 26 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Cordingley Thomas, a Bristol, Gloncestershire (Gran Bretagna), a Vic. Vickers, a Roma, della privativa industriale n. 243661, reg. gen.; vol. 707, n. 199, reg. att., con decorrenza dal 5 novembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Costruzione perfezionata di manicotto per le molle di veicoli automobili e di altri veicoli ».
(Atto di cessione fatto a Roma il 22 ottobre 1925, e registrato il 24 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14849, vol. 350, atti privati).

N. 9273, trascritto il 26 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Hay William George, a Prestwich, Manchester (Gran Bretagna), alla Pneumatic Conveyance and Extraction a Manchester (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 189774, reg. gen.; vol. 554, n. 37, reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements relatifs aux compresseurs, aux ventilateurs et autres machines rotatives ».
(Atto di cessione fatto a Manchester il 21 novembre 1925, e registrato il 24 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14854, vol. 350, atti privati).

N. 9274, trascritto il 27 febbraio 1926.
Trasferimento totale dalla Fabbrica Elettromobili Napoli, a Napoli, alla Società Anonima Fabbrica Elettromobili, Napoli (F. E. N.), a Napoli, della privativa industriale n. 237849, reg. gen.; vol. 682, n. 132, reg. att., con decorrenza dal 16 marzo 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti alla sospensione elastica degli autoveicoli ».
(Atto di cessione, certificato dal notaro Carlo Pacifico a Napoli il 1° febbraio 1926).

N. 9275, trascritto il 27 febbraio 1926.
Trasferimento totale dalla Fabbrica Elettromobili Napoli, a Napoli, alla Società Anonima Fabbrica Elettromobili, Napoli (F. E. N.), a Napoli, della priavativa industriale n. 237849, reg. gen.; vol. 682, n. 29, reg. att., con decorrenza dal 13 marzo 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti alla intelaiatura e carrozzeria degli autoveicoli ».
(Atto di cessione, certificato dal notaro Carlo Pacifico a Napoli il 1° febbraio 1926).

N. 9276, trascritto il 27 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Pellone Edoardo e Severino Ettore, a Napoli, alla Società Anonima Fabbrica Elettromobili Napoli (F. E. N.), a Napoli, della privativa industriale n. 225524, reg. gen.; vol. 619, n. 80, reg. att., con decorrenza dal 1° ottobre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Ruota elettromotrice per autoveicoli »
(Ratifica del notaro Paolo Martone, fatta a Napoli il 22 febbraio 1926, e registrata il 22 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 9352, vol. 335, atti pubblici).

N. 9277, trascritto il 27 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Pellone Edoardo e Severino Ettore, a Napoli, alla Società Anonima Fabbrica Elettromobili Napoli (F. E. N.), a Napoli, della privativa industriale n. 232991, reg. gen.; vol. 629, n. 209, reg. att., con decorrenza dal 25 agosto 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti alle ruote elettromotrici per veicoli elettrici ed al relativo equipaggiamento elettrico per ottenere il massimo rendimento elettrico e meccanico »
(Ratifica del notaro Paolo Martone, fatta a Napoli il 22 febbraio 1926, e registrata il 22 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 9352, vol. 335, atti pubblici).

N. 9279, trascritto il 1° marzo 1926.
Trasferimento totale da Bolsezian Giorgio. a Milano a Kambourian Albert, a Milano, della privativa industriale n. 219941, reg. gen.; vol. 656, n. 138, reg. att., con decorrenza dal 18 aprile 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Elevatore di combustibile a depressione per autoveicoli con asta incavata agente sotto la pressione atmosferica ».
(Atto di cessione fatto a Monza il 15 febbraio 1926, e registrato il 20 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Monza, n. 1134, vol. 90, atti privati).

N. 9280, trascritto il 6 marzo 1926.
Trasferimento totale dalla The Hunter Dry Kiln Company, a Indianopolis (S. U. A.), alla Carrier Engineering Corporation, a Newark, Stato di New Jersey (S. U. A.), della privativa industriale numero 184551, reg. gen.; vol. 525, n. 142, reg. att., con decorrenza dal 13 aprile 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé de traitement du cautchouc ».
(Atto di cessione fatto a Indianopolis il 22 settembre 1925, e registrato il 2 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15157, vol. 350, atti privati).

N. 9281, trascritto il 6 marzo 1926.
Trasferimento totale dalla The Hunter Dry Hiln Company, a Indianopolis (S. U. A.), alla Carrier Engineering Corporation, a Newark, Stato di New Jersey (S. U. A.), della privativa industriale n. 184552, reg. gen.; vol. 525, n. 143, reg. att., con decorrenza dal 13 aprile 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Four à sécher ».
(Atto di cessione fatto a Indianopolis il 22 settembre 1925, e registrato il 2 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15157, volume 350, atti privati).

N. 9282, trascritto l'8 marzo 1926.
Trasferimento totale da Toussaint Levoz, a Heer (Belgio), alla N. V. Handelmaatschappij « Feriron », a Rotterdam (Olanda), della privativa industriale n. 224007, reg.; vol. 670, n. 181, reg. att., con decorrenza dal 22 agosto 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Four universel continu pour la fusion et le traitement des minerais et des métaux en général ».
(Atto di cessione fatto a Rotterdam il 9 gennaio 1926, e registrato il 5 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15366, vol. 350, atti privati).

N. 9283, trascritto l'8 marzo 1926.
Trasferimento totale da Toussaint Levoz, a Neer (Belgio), alla N. V. Handelmaatschappij « Feriron », a Rotterdam (Olanda), della privativa industriale n. 224006, reg. gen.; vol. 670, n. 180, reg. att., con decorrenza dal 22 agosto 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé de réduction directe des minerais de fer ».
(Atto di cessione fatto a Rotterdam il 9 gennaio 1926, e registrato il 5 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15366, volume 350, atti privati).

N. 9284, trascritto l'8 marzo 1926.
Trasferimento totale da Ewan Thomas, a Glasgow (Gran Bretagna), alla The Castner Kellner Alkali Co. Ltd., a Runcorn, Cheshire (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 229164, reg. gen., volume 599, n. 65, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella fabbricazione degli amidi dei metalli alcalini ».
(Atto di cessione fatto a Liverpool il 10 febbraio 1926, e registrato il 24 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14850, vol. 300, atti privati).

N. 9285, trascritto l'8 marzo 1926.
Trasferimento totale da Ewan Thomas, a Glasgow (Gran Bretagna, alla The Castner Kellner Alkali Co. Ltd., a Runcorn, Cheshire (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 229162, reg. gen.; volume 607, n. 210, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella fabbricazione di metalli alcalini ».
(Atto di cessione fatto a Liverpool il 10 febbraio 1926, e registrato il 24 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14850, volume 300, atti privati).

N. 9286, trascritto l' 8 marzo 1926.
Trasferimento totale da Ewan Thomas, a Glasgow (Gran Bretagna), alla The Castner Kellner Alkali Co Ltd, a Runcorn, Cheshire (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 229163, reg. gen.; volume 603, n. 225, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella fabbricazione dei metalli alcalini ».
(Atto di cessione fatto a Liverpool il 10 febbraio 1926, e registrato il 24 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14850, vol. 300, atti privati).

N. 9289, trascritto il 10 marzo 1926.
Trasferimento totale da Prudhomme Eugène Albert, a Neuilly-sur-Seine (Francia, alla Société Internationale del Procédés Prudhomme, a Parigi, della privativa industriale n. 220926, reg. gen.; vol. 659, n. 74, reg. att., con decorrenza dal 4 maggio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Fabrication d'un carburant liquide analogue aux pétroles ».
(Atto di cessione fatto a Parigi il 13 luglio 1925, e registrato il 4 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15328, vol. 350, atti privati).

N. 9290, trascritto il 10 marzo 1926.
Trasferimento totale da Prudhomme Eugène Albert, a Neuilly-sur-Seine (Francia), alla Société Internationale des Procédés Prudhomme, a Parigi, della privativa industriale n. 236246, reg. gen.; volume 665, n. 232, reg. att., con decorrenza dal 14 gennaio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Processi e apparecchi per la produzione di un carburante liquido analogo ai petroli ».
(Atto di cessione fatto a Parigi il 13 luglio 1925, e registrato il 4 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15328, vol. 350, atti privati).

N. 9294, trascritto il 17 marzo 1926.
Trasferimento totale dalla Compagnie Française pour l'Exploitation des Procédés Thomson-Houston, a Parigi, all'International General Electric Company, a New-York, della privativa industriale n. 188051, reg. gen.; vol. 577, n. 106, reg. att.; con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei o relativi agli stampi o forme per la lavorazione del vetro ».
(Atto di cessione fatto a Parigi il 14 aprile 1926, e registrato il 17 maggio 1926 all'ufficio demaniale di Frascati (Roma), n. 681, vol. 72, atti privati).

N. 9295, trascritto il 17 marzo 1926.
Trasferimento totale dalla Compagnie Française pour l'Exploitation des Procédés Thomson-Houston, a Parigi, all'International General Electric Company, a New-York, della privativa industriale n. 197077, reg. gen.; vol. 630, n. 149, reg. att., con decorrenza dal 24 marzo 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei conduttori d'entrata per lampade ad incandescenza ».
(Atto di cessione fatto a Parigi il 14 aprile 1926, e registrato il 17 maggio 1926 all'ufficio demaniale di Frascati (Roma), n. 681, vol. 72, atti privati).

N. 9296, trascritto il 17 marzo 1926.
Trasferimento totale dalla Compagnie Française pour l'Exploitation des Procédés Thomson-Houston, a Parigi, all'International General Electric Company, a New-York, della privativa industriale n. 186424, reg. gen.; vol. 693, n. 23, reg. att., con decorrenza dal 12 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements apportés à la fabrication des lampes à incandescence ».
(Atto di cessione fatto a Parigi il 14 aprile 1926, e registrato il 17 maggio 1926 all'ufficio demaniale di Frascati (Roma), n. 681, vol. 72, atti privati).

N. 9298, trascritto il 18 marzo 1926.
Trasferimento totale dalla Droll Patents Corporation (in liquidazione), a Chicago (S. U. A.), alla Droll Patents Corporation of Delaware, a Wilmington, Stato di Delaware (S. U. A.), della privativa industriale n. 169104, reg. gen.; vol. 486, n. 156, reg. att., con decorrenza dal 10 settembre 1918, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina perfezionata per fare i bordi arrotondati ai materassi », e degli attestati di complemento nn. 202820, 202849, 202864, 202876, reg. gen.
(Atto di cessione fatto a Chicago il 15 dicembre 1925, e registrato il 22 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12265, vol. 349, atti privati).

N. 9301, trascritto il 13 marzo 1926.
Trasferimento totale da Salerni Piero Mariano, a Londra, a Wheeler Arthur, a Leicester (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 206637, reg. gen.; vol. 603, n. 87, reg. att., con decorrenza dal 19 gennaio 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei o relativi ai dispositivi per affilare le lame dei rasoi di sicurezza ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 21 gennaio 1926, e registrato il 1° marzo 1926 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 10098, vol. 499, atti privati).

N. 9302, trascritto il 13 marzo 1926.
Trasferimento totale da Salerni Piero Mariano, a Londra, a Wheeler Arthur, a Leicester (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 241581, reg. gen.; vol. 699, n. 55, reg. att., con decorrenza dal 27 luglio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei dispositivi per arruotare le lame per rasoi di sicurezza ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 21 gennaio 1926, e registrato il 1° marzo 1926 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 10098, vol. 499, atti privati).

N. 9303, trascritto il 13 marzo 1926.
Trasferimento totale da Salerni Piero Mariano, a Londra, a Wheeler Arthur, a Leicester (Gran Bretagna), della privativa indu-

striale n. 231884, reg. gen.; vol. 623, n. 118, reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei dispositivi di sicurezza per lame di rasoi di sicurezza e per rasoi di sicurezza e simili ».

(Atto di cessione fatto a Londra il 21 gennaio 1926, e registrato il 1° marzo 1926 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 10098, vol. 499, atti privati).

N. 9304, trascritto il 13 marzo 1926.

Trasferimento totale da Salerni Piero Mariano, a Londra, a Wheeler Arthur, a Leicester (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 161313, reg. gen.; vol. 474, n. 123, reg. att., con decorrenza dal 2 agosto 1917, per l'invenzione dal titolo:

« Affûtage des lames de rasoir de sûreté ».

(Atto di cessione fatto a Londra il 21 gennaio 1926, e registrato il 1° marzo 1926 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 10098, vol. 499, atti privati).

N. 9305, trascritto il 13 marzo 1926.

Trasferimento totale da Archetti Andrea, a Firenze, ad Archetti Flavio e Bonini Andreina, vedova Archetti, a Firenze, della privativa industriale n. 236559, reg. gen.; vol. 670, n. 22, reg. att., con decorrenza dal 19 gennaio 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo e procedimento per l'applicazione alle bottiglie delle capsule viscose ».

(Atto di cessione, in virtù di testamento olografo, pubblicato il 23 dicembre 1925, certificato per copia conforme dal notaro Francesco Santucci a Firenze il 19 febbraio 1926, e registrato il 7 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 3942, vol. 353, atti privati).

N. 9306, trascritto il 13 marzo 1926.

Trasferimento totale da Archetti Andrea, a Firenze, ad Archetti Flavio e Bonini Andreina, vedova Archetti, a Firenze, della privativa industriale n. 236558, reg. gen.; vol. 670, n. 21, reg. att., con decorrenza dal 19 gennaio 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Impasto e procedimento per la fabbricazione di bambole ed altri giocattoli ed oggetti ».

(Atto di cessione, in virtù di testamento olografo, pubblicato il 23 dicembre 1925, certificato per copia conforme dal notaro Francesco Santucci a Firenze il 19 febbraio 1926, e registrato il 7 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 3942, vol. 353, atti privati).

N. 9308, trascritto il 2 aprile 1926.

Trasferimento totale da J. Buchi-Signer, a San Gallo (Svizzera), a Walter Carles, a Cernay (Germania), della privativa industriale n. 228847, reg. gen.; vol. 596, n. 213, reg. att., con decorrenza dal 20 marzo 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Telaio meccanico a cambio di spola automatico per mezzo di albero dell'eccentrico a telaio fermo ».

(Atto di cessione fatto a San Gallo il 25 gennaio 1926, e registrato il 30 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17329, volume 351, atti privati).

N. 9309, trascritto il 22 marzo 1926.

Trasferimento totale da Poleschensky Raimondo, a Windsheim (Germania), alla Soc. An. Cantiere Navale Triestino, a Monfalcone (Trieste), della privativa industriale n 232184, reg. gen.; vol. 625, n. 90, reg. att., con decorrenza dal 28 luglio 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Macchina per seminare ».

(Atto di cessione fato a Windsheim il 2 marzo 1926 e registrato il 9 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Trieste, n. 7014, vol. 16, atti privati).

N. 9310, trascritto il 23 marzo 1926.

Trasferimento totale dalla Novocretes Limited, a Londra, alla Soc. An. Rubacrete Limited, a Londra, della privativa industriale numero 229075, reg. gen.; vol. 589, n. 5, reg. att., con decorrenza dal 27 marzo 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti relativi al trattamento dei materiali fibrosi ».

(Atto di cessione, in virtù di attestato di cambiamento di denominazione, fatto a Londra il 17 settembre 1925, e registrato il 4 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 11029, vol. 482, atti privati).

N. 9311, trascritto il 24 marzo 1926.

Trasferimento totale dalla Soc. An. Rubacrete Limited, a Londra, alla Novocrete & Cement Products Company, Limited, a Londra, della privativa industriale n. 229075, reg. gen.; vol. 589, n. 5, reg. att., con decorrenza dal 27 marzo 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti relativi al trattamento dei materiali fibrosi ».

(Atto di cessione fatto a Londra il 2 dicembre 1925, e registrato il 26 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10660, vol. 482, atti privati).

N. 9313, trascritto il 30 marzo 1926.

Trasferimento totale da Adelmer Marcus Bates, a Chicago, (S. U. A.), alla Bates Valve Bag Company, a Chicago (S. U. A.), della privativa industriale n. 213671, reg. gen.; vol. 633, n. 90, reg. att., con decorrenza dal 25 settembre 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Procédé et machine pour la confection et le remplissage de sacs ».

(Atto di cessione fatto a Chicago il 24 settembre 1925, e registrato il 27 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17148, volume 381, atti privati).

N. 9314, trascritto il 30 marzo 1926.

Trasferimento totale da Adelmer Marcus Bates, a Chicago (S. U. A.), alla Bates Valve Bag Company, a Chicago (S. U. A.), della privativa industriale n. 204238, reg. gen.; vol. 612, n. 59, reg. att., con decorrenza dal 17 ottobre 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Machine pour compter les sacs à clapet ».

(Atto di cessione fatto a Chicago il 24 settembre 1925, e registrato il 27 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17148, volume 381, atti privati).

N. 9315, trascritto il 30 marzo 1926.

Trasferimento totale da Adelmer Marcus Bates, a Chicago (S. U. A.), alla Bates Valve Bag Company, a Chicago (S. U. A.), della privativa industriale n. 235042, reg. gen.; vol. 650, n. 124, reg. att., con decorrenza dal 22 novembre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio per riempire e pesare sacchi ».

(Atto di cessione fatto a Chicago il 24 settembre 1925, e registrato il 27 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17148, volume 381, atti privati).

N. 9316, trascritto il 30 marzo 1926.

Trasferimento totale da Adelmer Marcus Bates, a Chicago (S. U. A.), alla Bates Valve Bag Company, a Chicago (S. U. A.), della privativa industriale n. 204237, reg. gen.; vol. 612, n. 58, reg. att., con decorrenza dal 17 ottobre 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Machine servant à remplir les sacs à clapet ».

(Atto di cessione fatto a Chicago il 24 settembre 1925, e registrato il 27 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17148, volume 381, atti privati).

N. 9317, trascritto il 1° aprile 1926.

Trasferimento totale da Donati Giulio, a Roma, alla Società Vaselli Augusto & C., a Roma, della privativa industriale n. 241201, reg. gen.; vol. 697, n. 155, reg. att., con decorrenza dal 24 luglio 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Applicazione della madreperla nelle pietre artificiali in cemento ».

(Atto di cessione, rogato dal notaro Tito Giuliani a Roma il 13 gennaio 1926, e registrato il 2 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13532, vol. 444, atti pubblici).

N. 9323, trascritto il 6 aprile 1926.

Trasferimento totale da Percy Albert Ernest Armstrong, a Londonville, Stato di New-York (S. U. A.), alla Ludlum Steel Campany, a Watervliet, Stato di New-York (S. U. A.), della privativa industriale n. 182783. reg. gen.; vol. 522, n. 150, reg. att., con decorrenza dall'11 marzo 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements apportés à la fabrication d'un acier spécial à surface stable ».

(Atto di cessione fato a New-York il 10 dicembre 1925, e registrato il 1° aprile 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17431, volume 351, atti privati).

N. 9325, trascritto il 26 aprile 1926.

Trasferimento totale dalla J. P. Bemberg A. G., a Barmen-Rittershausen (Germania), alla « Cuprum » Aktiengesellschaft, a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 224691, reg. gen.; vol. 668, n. 192, reg. att., con decorrenza dal 18 settembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Truogolo per l'acidificazione dei fili artificiali ».

(Atto di cessione fatto a Barmen il 9 dicembre 1925, e registrato il 1° aprile 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17433, vol. 351, atti privati).

N. 9326, trascritto il 26 aprile 1926.

Trasferimento totale dalla J. P. Bemberg A. G., a Barmen-Rittershausen (Germania), alla « Cuprum » Aktiengesellschaft, a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 224690, reg gen.; vol. 675, n. 238, reg att., con decorrenza dal 18 settembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di arresto per aspi ».

(Atto di cessione fatto a Barmen il 9 dicembre 1925, e registrato il 1° aprile 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17433, vol. 351, atti privati).

N. 9327, trascritto il 26 aprile 1926.
Trasferimento totale dalla J. P. Bemberg A. G., a Barmen-Rittershausen (Germania), alla « Cuprum » Aktiengesellschaft, a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 224689, reg. gen.; vol. 686, n. 244, reg. att., con decorrenza dal 18 settembre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per il trattamento di fili di seta artificiale ».
(Atto di cessione fatto a Barmen il 9 dicembre 1925, e registrato il 1° aprile 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17433, vol. 351, atti privati).

N. 9328, trascritto il 26 aprile 1926.
Trasferimento totale dalla J. P. Bemberg A. G., a Barmen-Rittershausen (Germania), alla « Cuprum » Aktiengesellschaft, a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 224791, reg. gen.; vol. 677, n. 203, reg. att., con decorrenza dal 29 settembre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Aspo con tenditore girevole ».
(Atto di cessione fatto a Barmen il 9 dicembre 1925, e registrato il 1° aprile 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17433, vol. 351, atti privati).

N. 9329, trascritto il 26 aprile 1926.
Trasferimento totale dalla J. P. Bemberg A. G., a Barmen-Rittershausen (Germania), alla « Cuprum » Aktiengesellschaft, a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 224790, reg. gen.; vol. 677, n. 202, reg. att., con decorrenza dal 29 settembre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Truogolo per l'acidificazione dei fili artificiali ».
(Atto di cessione fatto a Barmen il 9 dicembre 1925, e registrato il 1° aprile 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17433, vol. 351, atti privati).

N. 9330, trascritto il 26 aprile 1926.
Trasferimento totale dalla J. P. Bemberg A. G., a Barmen-Rittershausen (Germania), alla « Cuprum » Aktiengesellschaft, a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 227420, reg. gen.; vol. 574, n. 228, reg. att., con decorrenza dal 15 gennaio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio di filatura per la fabbricazione di seta artificiale ».
(Atto di cessione fatto a Barmen il 9 dicembre 1925, e registrato il 1° aprile 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17433, vol. 351, atti privati).

N. 9331, trascritto il 26 aprile 1926.
Trasferimento totale dalla J. P. Bemberg A. G., a Barmen-Rittershausen (Germania), alla « Cuprum » Aktiengesellschaft, a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 232169, reg. gen.; vol. 625, n. 76, reg. att., con decorrenza dal 16 luglio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Processo e dispositivo per la filatura di seta artificiale secondo il processo per stiramento », e dell'attestato di complemento numero 232169, reg. gen.
(Atto di cessione fatto a Barmen il 9 dicembre 1925, e registrato il 1° aprile 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17433, vol. 351, atti privati).

N. 9332, trascritto il 26 aprile 1926.
Trasferimento totale dalla J. P. Bemberg A. G., a Barmen-Rittershausen (Germania), alla « Cuprum » Aktiengesellschaft, a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 227421, reg. gen.; vol. 575, n. 91, reg. att., con decorrenza dal 15 gennaio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Processo e dispositivo per la pulitura degli apparecchi di filatura, specialmente per la fabbricazione di fili artificiali », e dell'attestato di complemento n. 227421, reg. gen.
(Atto di cessione fatto a Barmen il 9 dicembre 1925, e registrato il 1° aprile 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17433, vol. 351, atti privati).

N. 9333, trascritto il 26 aprile 1926.
Trasferimento totale dalla J. P. Bemberg A. G., a Barmen-Rittershausen (Germania), alla « Cuprum » Aktiengesellschaft, a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 236285, reg. gen.; vol. 666, n. 181, reg. att., con decorrenza dal 10 gennaio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio di filatura ».
(Atto di cessione fatto a Barmen il 9 dicembre 1925, e registrato il 1° aprile 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17433, vol. 351, atti privati).

N. 9334, trascritto il 26 aprile 1926.
Trasferimento totale dalla J. P. Bemberg A. G., a Barmen-Rittershausen (Germania), alla « Cuprum » Aktiengesellschaft, a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 236284, reg. gen.; vol. 666, n. 180, reg. att., con decorrenza dal 10 gennaio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Soluzione di cellulosa all'ossido di rame ammoniacale per la filatura della seta artificiale secondo il processo di stiramento ».
(Atto di cessione fatto a Barmen il 9 dicembre 1925, e registrato il 1° aprile 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17433, vol. 351, atti privati).

N. 9335, trascritto il 26 aprile 1926.
Trasferimento totale dalla J. P. Bemberg A. G., a Barmen-Rittershausen (Germania), alla « Cuprum » Aktiengesellschaft, a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 237729, reg. gen.; vol. 681, n. 177, reg. att., con decorrenza dal 28 febbraio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per la filatura della seta artificiale secondo il processo di stiramento ».
(Atto di cessione fatto a Barmen il 9 dicembre 1925, e registrato il 1° aprile 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17433, vol. 351, atti privati).

N. 9336, trascritto il 26 aprile 1926.
Trasferimento totale dalla J. P. Bemberg A. G., a Barmen-Rittershausen (Germania), alla « Cuprum » Aktiengesellschaft, a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 238493, reg. gen.; vol. 685, n. 111, reg. att., con decorrenza dal 30 marzo 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di ricupero dell'ammoniaca dalle acque di lavaggio nella fabbricazione di fili artificiali secondo il processo all'ossido di rame ammoniacale ».
(Atto di cessione fatto a Barmen il 9 dicembre 1925, e registrato il 1° aprile 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17433, vol. 351, atti privati).

N. 9337, trascritto il 26 aprile 1926.
Trasferimento totale dalla J. P. Bemberg A. G., a Barmen-Rittershausen (Germania), alla « Cuprum » Aktiengesellschaft, a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 242386, reg. gen.; vol. 702, n. 97, reg. att., con decorrenza dall'8 settembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Filtropressa ».
(Atto di cessione fatto a Barmen il 9 dicembre 1925, e registrato il 1° aprile 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17433, vol. 351, atti privati).

N. 9338, trascritto il 26 aprile 1926.
Trasferimento totale dalla J. P. Bemberg A. G., a Barmen-Rittershausen (Germania), alla « Cuprum » Aktiengesellschaft, a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 243425, reg. gen.; vol. 707, n. 29, reg. att., con decorrenza dal 15 ottobre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Filtro ricambiabile e commutabile senza interruzione della corrente dalla soluzione specialmente per macchine di filatura della seta artificiale ».
(Atto di cessione fatto a Barmen il 9 dicembre 1925, e registrato il 1° aprile 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17433, vol. 351, atti privati).

N. 9339, trascritto il 3 aprile 1926.
Trasferimento totale da Torda Theodor, a Budapest (Ungheria), alla Società Italiana Ernesto Breda, a Milano, della privativa industriale n. 214949, reg. gen.; vol. 663, n. 72, reg att., con decorrenza dal 10 novembre 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina di induzione asincrona con compensazione dello spostamento di fase ».
Concessione di licenza, rilasciata a Budapest il 1° dicembre 1925, e registrata il 23 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Milano, n. 24715, vol. 3055, atti privati).

N. 9340, trascritto il 3 aprile 1926.
Trasferimento totale da Torda Theodor, a Budapest (Ungheria), alla Società Italiana Ernesto Breda, a Milano, della privativa industriale n. 219956, reg. gen.; vol. 656, n. 149, reg. att., con decorrenza dal 19 aprile 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina ad induzione con compensazione degli spostamenti di fase », e degli attestati di complemento n. 221672 e 221694 reg. gen.
Concessione di licenza, rilasciata a Budapest il 1° dicembre 1925, e registrata il 23 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Milano, n. 24715, vol. 3055, atti privati).

N. 9349, trascritto il 6 marzo 1926.
Trasferimento totale da Secondo Manuello Bertetto, a Vigliano Biellese (Novara), alla Soc. An. Officine Costruzioni Tessili & Impianti Riunite O. C. T. I. R. della privativa industriale n. 235580, reg. gen.; vol. 657, n. 10, reg. att., con decorrenza dal 4 dicembre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti agli usuali apparecchi di tintura a cesti centrifugabili allo scopo di renderli atti all'impiego di coloranti all'idrosolfito ».

(Atto di cessione fatto a Biella il 22 dicembre 1925, e registrato il 23 dicembre 1925 all'ufficio demaniale di Biella, n. 440, vol. 91, atti privati).

N. 9350, trascritto il 6 marzo 1926.

Trasferimento totale da Secondo Manuello Bertetto, a Vigliano Biellese (Novara), alla Soc. An. Officine Costruzioni Tessili & Impianti Riunite O. C. T. I. R. della privativa industriale n. 231217, reg. gen.; vol. 615, n. 69, reg. att., con decorrenza dal 6 giugno 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio per tingere fibre tessili in bobine, e più particolarmente lana pettinata ».

(Atto di cessione fatto a Biella il 22 dicembre 1925, e registrato il 23 dicembre 1925 all'ufficio demaniale di Biella, n. 440, vol. 91, atti privati).

N. 9353, trascritto il 27 marzo 1926.

Trasferimento totale da Hermann Michel, a Voorde in Holstein (Germania), alla Centra Handels & Industrie A. G., a Chur (Svizzera), della privativa industriale n. 200817, reg. gen.; vol. 576, n. 68, reg. att., con decorrenza dal 19 luglio 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Moteur à combustion à deux temps avec plusieurs pistons travaillant sur une chambre de combustion commune et avec distribution par un chemin-came ».

(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 20 novembre 1925, e registrato il 15 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 11518, volume 482, atti privati).

N. 9354, trascritto il 27 marzo 1926.

Trasferimento totale da Hermann Michel, a Voorde in Holstein (Germania), alla Centra Handels & Industrie A. G., a Chur (Svizzera), della privativa industriale n. 214626, reg. gen.; vol. 636, n. 77, reg. att., con decorrenza dal 6 ottobre 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Machine, plus particulièrement moteur à combustion à deux temps, avec cylindres fixes et masses centrifuges rotatives actionnées par des chemins-cames » e dell'attestato di complemento numero 225869, reg. gen.

(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 20 novembre 1925, e registrato il 15 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 11518, volume 482, atti privati).

N. 9355, trascritto il 27 marzo 1926.

Trasferimento totale da Hermann Michel, a Voorde in Holstein (Germania), alla Centra Handels & Industrie A. G., a Chur (Svizzera), della privativa industriale n. 214693, reg. gen.; vol. 636, n. 193, reg. att., con decorrenza dal 2 ottobre 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Moteur à combustion à pression constante ».

(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 20 novembre 1925, e registrato il 15 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 11518, volume 482, atti privati).

N. 9356, trascritto il 27 marzo 1926.

Trasferimento totale da Hermann Michel, a Voorde in Holstein (Germania), alla Centra Handels & Industrie A. G., a Chur (Svizzera), della privativa industriale n. 214708, reg. gen.; vol. 636, n. 10, reg. att., con decorrenza dal 21 ottobre 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Support de galet pour machines avec pistons travaillants commandés par un chemin-came ».

(Atto di cessione fatto ad Amburgo il 20 novembre 1925, e registrato il 15 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 11518, volume 482, atti privati).

N. 9357, trascritto il 20 marzo 1926.

Trasferimento totale dalla Société Anonyme des Grands Moulins Vilgrain et Marcel Chopin, a Nancy (Francia), alla Société d'Exploitation de Brevets et d'Applications Industrielles, a Nancy (Francia), della privativa industriale n. 184824, reg. gen.; vol. 547, n. 134, reg. att., con decorrenza dal 14 maggio 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Indicateur automatique de la teneur en humidité ».

(Atto di cessione per licenza di esercizio, fatto a Nancy il 9 settembre 1925, e registrato il 2 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10837, vol. 482, atti privati).

N. 9358, trascritto il 20 marzo 1926.

Trasferimento totale dalla Société d'entreprises Meunière, a Parigi, e Marcel Chopin, a Boulogne-Sur-Seine (Francia), alla Société de Exploitation de brevets et d'Applications Industrielles, a Nancy (Francia), della privativa industriale n. 201706, reg. gen.; vol. 582, n. 31, reg. att., con decorrenza dal 1° settembre 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Procédé et appareil de mesure des propriétés élastiques des pâtes de farine et autres matières plastiques » e dell'attestato di complemento n. 201706, reg. gen.

(Atto di cessione fatto a Parigi il 16 settembre 1925, e registrato il 2 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10834, vol. 482, atti privati).

N. 9359, trascritto il 22 marzo 1926.

Trasferimento totale dalla Société d'Exploitation de Brevets et d'Applications Industrielles, a Nancy (Francia), alla Grain Union Limited, a Londra, della privativa industriale n. 201706, reg. gen.; vol. 582, n. 31, reg. att., con decorrenza dal 1° settembre 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Procédé et appareil de mesure des propriétés élastiques des pâtes de farine et autres matières plastiques » e dell'attestato di complemento n. 201706, reg. gen.

(Atto di cessione fatto a Nancy il 5 ottobre 1925, e registrato il 2 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10838, vol. 482, atti privati).

N. 9360, trascritto il 22 marzo 1926.

Trasferimento totale dalla Société d'Exploitation de Brevets et d'Applications Industrielles, a Nancy (Francia), alla Grain Union Limited, a Londra, della privativa industriale n. 184824, reg. gen.; vol. 547, n. 134, reg. att., con decorrenza dal 14 maggio 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Indicateur automatique de la teneur en humidité ».

(Atto di cessione per licenza di esercizio, fatto a Nancy il 5 ottobre 1925, e registrato il 2 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10838, vol. 482, atti privati).

N. 9365, trascritto il 17 aprile 1926.

Trasferimento totale da Schultz Emil, a Berlin-Schöneberg (Germania) alla Ditta Gebr. Himmelsbach A. G., a Freiburg i. B. (Germania), della privativa industriale n. 178843, reg. gen.; vol. 514, n. 179, reg. att., con decorrenza dal 21 ottobre 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per rinforzare strutture in legno, come pali, alberi e simili, danneggiati dall'azione atmosferica e processo per l'applicazione di un tale dispositivo » e dell'attestato di complemento n. 183958, reg. gen.

(Atto di cessione fatto a Berlino il 20 febbraio 1925, e registrato il 14 aprile 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18309, vol. 351, atti privati).

N. 9366, trascritto il 17 aprile 1926.

Trasferimento totale da Damerau Ernest, a Bischofsburg (Germania), alla Ditta Gebr. Himmelsbach A. G., a Freiburg i. B. (Germania), della privativa industriale n. 178842, reg. gen.; vol. 532, n. 195, reg. att., con decorrenza dal 21 ottobre 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per l'impregnazione del legno ».

(Atto di cessione fatto a Bischofsburg il 18 novembre 1925, e registrato il 14 aprile 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18308, vol. 351, atti privati).

N. 9368, trascritto il 17 aprile 1926.

Trasferimento totale da Hans Karabetz, a Waltendorf (Austria), alla C. P. Goerz Optische Anstalt A. G. (Akciova Spolecnost K. P. Goerz Opticky Ustav), a Pressburg (Cecoslovacchia), della privativa industriale n. 248050, reg. gen.; con decorrenza dal 30 dicembre 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per la trasmissione di elementi di determinazione specialmente per posizione d'angolo per via elettrica subordinatamente a regolaggi d'angolo.

(Atto di cessione fatto a Berlino il 17 febbraio 1926, e registrato il 15 aprile 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18377, vol. 351, atti privati).

N. 9385, trascritto il 15 aprile 1926.

Trasferimento totale di Gismondi Davide, a Genova, a Canepa G. B. Menotti, a Genova, della privativa industriale n. 233632, reg. gen.; vol. 636, n. 114, reg. att., con decorrenza dal 9 settembre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Civetta meccanica per la caccia delle allodole ».

(Atto di cessione fatto a Genova l'8 aprile 1926, e registrato il 12 aprile 1926 all'ufficio demaniale di Genova, n. 10296, vol. 607, atti privati).

24 gennio 1927 - Anno V

Il Direttore

dell'Ufficio della Proprietà Intellettuale

E. Clerici.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 49.

dal 6 al 12 dicembre 1926.

Carbonchio ematico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Alessandria	Casale Monf.	Murisengo	B	—	1
Aquila degli A.	Aquila	Villa S. Angelo	B	—	1
Bari delle Pugi,	Altamura	Altamura	B	—	1
Id.	Id.	Gravina	B	—	1
Id.	Bari	Casamassima	Cp	—	1
Bergamo	Treviglio	Calcinate	B	1	1
Bologna	Bologna	Castelfranco	E	—	1
Brescia	Salò	Mura	B	—	1
Id.	Verolanova	Pontevico	B	—	1
Campobasso	Larino	Guglionesi	B	1	—
Chieti	Chieti	S. Valentino	B	—	1
Como	Varese	Malnate	B	—	2
Cosenza (a)	Cosenza	S. Marco Arg.	B	2	—
Cuneo	Saluzzo	Scarnafigi	B	—	1
Foggia	Bovino	Deliceto	O	—	1
Id.	Foggia	Foggia	B	1	1
Id.	S. Severo	S. Nicandro G.	Cp	1	—
Lecce	Gallipoli	Poggiardo	O	1	—
Messina	Castroreale	Castroreale	B	—	1
Milano	Gallarate	Legnano	B	—	1
Napoli	Castellammare	Gragnano	B	—	1
Id.	Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Novara	Soriso	B	—	1
Parma	Borgo S. Don.	Borgo S. Don.	B	1	—
Pavia	Voghera	Cecima	B	1	—
Potenza	Matera	Irsina	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Reggio Calabr.	Reggio Calabr.	Melito di P. S.	B	—	2
Roma	Frosinone	Patrica	B	2	—
Id.	Rieti	Rieti	B	1	—
Id.	Roma	Palestrina	B	—	1
Id.	Id.	Roma	B	1	—
Sassari	Ozieri	Pattada	B	1	—
Taranto	Taranto	Taranto	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Rossano Ven.	B	—	1
				17	24

Carbonchio sintomatico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Lecce	Brindisi	Torre S. Sus.	E	1	—
Messina	Mistretta	S. Fratello	B	—	2
Pesaro e Urb.	Urbino	Sassocorvaro	B	—	1
Potenza	Matera	Ferrandina	B	1	
Roma	Roma	Leprignano	B	1	—
Sassari	Nuoro	Oliena	B	1	1
Verona	Verona	Oppeano	B	—	1
				4	5

Afta epizootica.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Alessandria	Acqui	Bergamasco	B	—	1
Id.	Alessandria	Alessandria	B	—	4
Id.	Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	Asti	Asti	B	2	1
Id.	Id.	Calosso	B	—	1
Id.	Id.	Costigliole	B	2	1
Id.	Id.	Isola d'Asti	B	—	1
Id.	Id.	S. Damiano	B	—	1
Id.	Id.	S. Martino Alf.	B	—	2
Id.	Casale Monf.	Montiglio	B	—	1
Id.	Id.	Occimiano	B	—	3
Id.	Tortona	Sale	B	—	1
Ancona	Ancona	Camerata Pic.	B	1	—
Aquila degli A.	Avezzano	Carsoli	B O	1	—
Arezzo	Arezzo	Monte S. Sav.	B	1	—
Avellino	Ariano di P.	Greci	B	1	—
Id.	Id.	Montaguto	B	1	—
Id.	Id.	Orsara di P.	B	3	—
Id.	Id.	Savignano P.	B	9	—
Belluno	Belluno	Arsiè	B	4	—
Id.	Id.	Feltre	B	2	1
Id.	Id.	Puos d'Alpago	B	—	1
Id.	Id.	S. Gregorio	B	5	—
Id.	Id.	S. Giustina	B	1	—
Id.	Id.	Vodo	B	1	—
Bergamo	Bergamo	Adrara S. R.	B	—	1
Id.	Id.	Cenate di Sotto	B	3	1
Id.	Id.	Colognola	B	1	—
Id.	Id.	Gerosa	B	1	—
Id.	Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Id.	Palazzago	B	1	—
Id.	Id.	Pedrengo	B	—	1
Id.	Id.	S. Paolo d'Ar.	B	—	1
Id.	Id.	S. Antonio	B	1	1
Id.	Id.	Stabello	B	1	—
Id.	Id.	Stezzano	B	10	—
Id.	Id.	Tagliuno	B	1	3
Id.	Id.	Torre de' Busi	B	—	1
Id.	Id.	Zogno	B	2	—
Id.	Clusone	Gandellino	B	1	—
Id.	Id.	Gorno	B	3	—
Id.	Id.	Vilminore	B	2	—
Id.	Treviglio	Barbata	B	1	—
Id.	Id.	Calcinate	B	1	—
Id.	Id.	Calcio	B	—	1
Id.	Id.	Caravaggio	B	6	—
Id.	Id.	Cologno	B	1	—
Id.	Id.	Fontanella	B	3	1
Id.	Id.	Morengo	B	1	2
Id.	Id.	Pumenengo	B	2	—
Id.	Id.	Spirano	B	2	1
Id.	Id.	Treviglio	B	—	1
Id.	Id.	Zanica	B	1	1
Bologna	Bologna	Persiceto	B	1	—
Brescia	Brescia	Bagnolo Mella	B	1	—
Id.	Id.	Berlingo	B	—	1
Id.	Id.	Brescia	B	1	—
Id.	Id.	Calcinato	B	1	—
Id.	Id.	Castel Mella	B	—	1
Id.	Id.	Castenedolo	B	—	2
Id.	Id.	Dello	B	1	—
Id.	Id.	Lonato	B	1	—
Id.	Id.	Padenghe	B	5	—
Id.	Id.	Rezzato	B	—	1
Id.	Id.	Roncadelle	B	—	1
Id.	Id.	Scarpizzolo	B	—	1

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Brescia	Brescia	Torbole Cas.	B	9	9
Id.	Chiari	Acqualunga	B	—	1
Id.	Id.	Borgo S. Giac.	B	—	1
Id.	Id.	Castrezzato	B	—	1
Id.	Id.	Chiari	B	2	2
Id.	Id.	Orzivecchi	B	1	—
Id.	Salò	Bione	B	4	1
Id.	Id.	Polpenazze	B	1	—
Id.	Id.	Tremosine	B	—	1
Id.	Verolanuova	Alfianello	B	1	—
Id.	Id.	Milzano	B	—	1
Id.	Id.	Pedergnaga	B	3	—
Id.	Id.	Pontevico	B	1	—
Id.	Id.	Pozzano	B	1	—
Id.	Id.	Quinzano	B	—	1
Id.	Id.	Seniga	S	5	1
Id.	Id.	Verolavecchia	B	1	—
Campobasso	Campobasso	Sepino	BO	2	—
Catanzaro	Catanzaro	Zagarise	B	—	2
Id.	Cotrone	Cutro	B	1	—
Id.	Id.	Isola di C. R.	B	3	1
Id.	Nicastro	Cortale	B	3	2
Id.	Id.	Platania	B	2	1
Id.	Id.	Sambiase	B	1	—
Como	Como	Albese	B	1	—
Id.	Id.	Albiolo	B	1	—
Id.	Id.	Alzate	B	1	—
Id.	Id.	Anzano	B	3	—
Id.	Id.	Bellagio	B	2	—
Id.	Id.	Bellano	B	1	—
Id.	Id.	Bernate	B	1	—
Id.	Id.	Binago	B	1	—
Id.	Id.	Buccinigo	B	3	—
Id.	Id.	Cadorago	B	1	—
Id.	Id.	Cagno	B	1	—
Id.	Id.	Cantù	B	1	—
Id.	Id.	Carimate	B	1	—
Id.	Id.	Casanova	B	4	—
Id.	Id.	Caslino	B	1	—
Id.	Id.	Cermenate	B	2	—
Id.	Id.	Como	B	3	—
Id.	Id.	Crevenna	B	2	—
Id.	Id.	Erba	B	4	—
Id.	Id.	Figino	B	1	—
Id.	Id.	Fino Mornasco	B	2	—
Id.	Id.	Gironico	B	1	—
Id.	Id.	Grandate	B	1	—
Id.	Id.	Inverigo	B	1	—
Id.	Id.	Lambrugo	B	1	—
Id.	Id.	Lomazzo	B	1	—
Id.	Id.	Lucino	B	1	—
Id.	Id.	Lurago	B	1	—
Id.	Id.	Lurate	B	1	—
Id.	Id.	Maccio	B	1	—
Id.	Id.	Minoprio	B	1	—
Id.	Id.	Moltrasio	B	2	—
Id.	Id.	Montorfano	B	1	—
Id.	Id.	Olgiate Com.	B	1	—
Id.	Id.	Orsenigo	B	1	—
Id.	Id.	Parè	B	2	—
Id.	Id.	Piazza S. Stef.	B	1	—
Id.	Id.	Ponzate	B	1	—
Id.	Id.	Rebbio	B	1	—
Id.	Id.	Rogeno	B	1	—
Id.	Id.	Rovenna	B	1	—
Id.	Id.	Solbiate	B	1	—
Como	Como	Solzago	B	1	—
Id.	Id.	Suello	B	1	—
Id.	Id.	Tavernerio	B	1	—
Id.	Id.	Varenna	B	1	—
Id.	Id.	Vassena	B	1	—
Id.	Id.	Veleso	B	1	—
Id.	Id.	Vill'Albese	B	1	—
Id.	Id.	Zelbio	B	1	—
Id.	Lecco	Annone	B	—	1
Id.	Id.	Bartesate	B	2	1
Id.	Id.	Bosisio	B	1	—
Id.	Id.	Brianzola	B	2	—
Id.	Id.	Brivio	B	2	1
Id.	Id.	Carella con M.	B	1	—
Id.	Id.	Casatenuovo	B	1	—
Id.	Id.	Cassina Mar.	B	5	—
Id.	Id.	Cassina Vals.	B	—	2
Id.	Id.	Castelmarte	B	2	—
Id.	Id.	Cernusco Lom.	B	6	—
Id.	Id.	Consonno	B	1	—
Id.	Id.	Cremeno	B	2	1
Id.	Id.	Dolzago	B	2	—
Id.	Id.	Galliate	B	1	—
Id.	Id.	Garlate	B	1	—
Id.	Id.	Imberido	B	2	—
Id.	Id.	Lecco	B	2	—
Id.	Id.	Merate	B	1	—
Id.	Id.	Missaglia	B	2	—
Id.	Id.	Molteno	B	1	—
Id.	Id.	Montevecchia	B	1	—
Id.	Id.	Monticello	B	5	—
Id.	Id.	Nava	B	1	—
Id.	Id.	Oggiono	B	3	—
Id.	Id.	Onno	B	3	—
Id.	Id.	Osnago	B	1	—
Id.	Id.	Pasturo	B	1	—
Id.	Id.	Pescate	B	2	—
Id.	Id.	Primaluna	B	1	—
Id.	Id.	Proserpio	B	1	—
Id.	Id.	Sabbioncello	B	1	—
Id.	Id.	Sartirana Br.	B	1	—
Id.	Id.	Sirone	B	1	—
Id.	Id.	Taceno	B	2	—
Id.	Id.	Valbrona	B	1	—
Id.	Id.	Valmadrera	B	2	—
Id.	Id.	Verderio Inf.	B	1	—
Id.	Id.	Verderio Sup.	B	1	—
Id.	Id.	Vila Vergano	B	2	—
Id.	Varese	Angera	B	2	—
Id.	Id.	Barasso	B	1	—
Id.	Id.	Besozzo	B	1	—
Id.	Id.	Brebbia	B	1	—
Id.	Id.	Brenno	B	1	—
Id.	Id.	Brinzio	B	1	—
Id.	Id.	Cadrezzate	B	1	—
Id.	Id.	Casalzuigno	B	3	—
Id.	Id.	Cugliate	B	1	—
Id.	Id.	Cunardo	B	2	—
Id.	Id.	Cuveglio	B	3	—
Id.	Id.	Cuvio	B	1	—
Id.	Id.	Duno	B	1	—
Id.	Id.	Gavirate	B	2	—
Id.	Id.	Induno	B	—	1
Id.	Id.	Ispra	B	1	—
Id.	Id.	Lonate Copp.	B	1	—
Id.	Id.	Marchirolo	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Como	Varese	Musadino	B	—	1
Id.	Id.	Tradate	B	1	—
Id.	Id.	Torba	B	—	1
Id.	Id.	Valganna	B	—	1
Id.	Id.	Varese	B	1	—
Id.	Id.	Venegono Inf.	B	1	—
Id.	Id.	Viggiù	B	4	—
Id.	Id.	Voltorre	B	1	—
Cosenza (a)	Castrovillari	Altomonte	B	2	—
Id.	Id.	Cassano Jonio	B	3	—
Id.	Cosenza	S. Marco Arg.	B	7	—
Id.	Rossano	Vaccarizzo Al.	B	2	—
Cremona	Crema	Cascine Gand.	B	—	1
Id.	Id.	Castel Goffr.	B	2	—
Id.	Id.	Dovera	B	—	2
Id.	Id.	Fiesco	B	—	1
Id.	Id.	Ombriano	B	1	—
Id.	Id.	Pandino	B	1	—
Id.	Id.	Ripalta Guer.	B	1	—
Id.	Id.	Romanengo	B	—	2
Id.	Id.	Rubbiano	B	2	—
Id.	Id.	Soncino	B	1	—
Id.	Cremona	Bordolano	B	1	—
Id.	Id.	Castelverde	B	1	—
Id.	Id.	Castelvisconti	B	1	—
Id.	Id.	Cremona	B	3	2
Id.	Id.	Malagnino	B	1	—
Id.	Id.	Scandolara R.	B	1	—
Id.	Id.	Sesto Cremon.	B	1	—
Id.	Id.	Stagno Lomb.	B	—	2
Cuneo	Alba	Neviglie	B	—	1
Ferrara	Cento	Poggio Renat.	B	2	—
Id.	Ferrara	Ferrara	B	1	—
Id.	Id.	Portomaggiore	B	2	—
Firenze	Firenze	Casellina Torri	B	—	1
Id.	Id.	Firenze	B	—	1
Id.	Id.	Pontassieve	B	—	1
Id.	Id.	Rignano Arno	B	—	1
Id.	Id.	S. Casciano V.	B	1	—
Id.	Pistoia	Pistoia	B	1	—
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	O	1	1
Id.	Foggia	Cerignola	BO	1	1
Id.	Id.	Foggia	B	1	—
Id.	Id.	Lucera	BO	3	—
Id.	Id.	Manfredonia	O	2	—
Id.	Id.	Trinitapoli	B	1	—
Id.	S. Severo	Apricena	BO	2	—
Id.	Id.	Casalnuovo	S	1	—
Id.	Id.	Chienti	BS	2	—
Id.	Id.	Poggio Imper.	O	1	—
Id.	Id.	Rignano Garg.	BS	1	1
Id.	Id.	S. Giovanni R.	BOS	8	—
Id.	Id.	S. Marco in L.	B	—	2
Id.	Id.	Serracapriola	B	1	—
Id.	Id.	Torremaggiore	B	1	—
Forlì	Forlì	Forlì	B	—	1
Id.	Rimini	Rimini	B	6	1
Id.	Id.	S. Clemente	B	2	—
Friuli	Gorizia	Corona	B	1	1
Id.	Id.	Moraro	B	1	—
Id.	Udine	Palazzolo	B	1	—
Id.	Id.	Sacile	B	1	—
Genova	Albenga	Albenga	B	—	1
Id.	Chiavari	Rezzoaglio	B	3	—
Id.	Genova	Canepa	B	—	4
Id.	Id.	Quarto dei M.	B	1	—
Genova	Genova	Quinto al M.	B	3	—
Id.	Id.	Rivarolo	B	1	—
Id.	Id.	Ronco	B	2	—
Id.	Id.	Serra Riccò	B	2	—
Grosseto	Grosseto	Cinigiano	B	1	—
Id.	Id.	Gavorrano	B	1	—
Id.	Id.	Grosseto	B	1	—
Id.	Id.	Manciano	B	1	—
Id.	Id.	Roccastrada	B	2	—
Id.	Id.	Scansano	B	1	—
Id.	Id.	Id.	S	9	—
Imperia	Imperia	Dolcedo	B	1	—
Id.	Id.	Imperia	B	1	—
Livorno	Livorno	Livorno	B	7	1
Lucca	Lucca	Capannori	B	1	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	3	—
Id.	Id.	Viareggio	B	1	—
Macerata	Macerata	Colmurano	B	2	—
Id.	Id.	S. Severino M.	B	—	1
Mantova	Mantova	Borgoforte	B	1	—
Id.	Id.	Porto Mantov.	BS	2	2
Id.	Id.	Rivarolo	B	1	—
Id.	Id.	S. Giorgio	B	1	—
Messina	Messina	Messina	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	Ozzero	B	—	1
Id.	Gallarate	Albizzate	B	—	2
Id.	Id.	Cornaredo	B	—	1
Id.	Id.	Rescaldina	B	—	1
Id.	Id.	Saronno	B	—	1
Id.	Id.	Solbiate Olona	B	1	1
Id.	Id.	Sumirago	B	—	2
Id.	Lodi	Brembio	B	—	4
Id.	Id.	Cazzimani	B	1	1
Id.	Id.	Comazzo	B	—	1
Id.	Id.	Merlino	B	—	2
Id.	Id.	Grezzago	B	—	4
Id.	Id.	Mazzo Milan.	B	—	1
Id.	Id.	Milano	B	—	1
Id.	Id.	Pozzo d'Adda	B	1	4
Id.	Id.	S. Giuliano M.	B	—	5
Id.	Monza	Sesto S. Giov.	B	1	4
Id.	Id.	Triuggio	B	1	1
Modena	Mirandola	Cavezzo	B	1	1
Id.	Id.	Mirandola	B	1	1
Id.	Modena	Modena	B	2	—
Id.	Id.	S. Prospero	B	1	1
Novara	Biella	Cossato	B	1	—
Id.	Id.	Mottalciata	B	1	—
Id.	Novara	Agnellengo	B	—	1
Id.	Id.	Ara	B	1	—
Id.	Id.	Barengo	B	—	3
Id.	Id.	Borgoticino	B	—	1
Id.	Id.	Casalino	B	1	3
Id.	Id.	Galliate	B	1	—
Id.	Id.	Grignano	B	1	—
Id.	Id.	Mezzomerico	B	—	1
Id.	Id.	Novara	B	—	1
Id.	Id.	Oleggio	B	2	3
Id.	Id.	Varallo Pom.	B	—	1
Id.	Varallo	Borgosesia	B	1	—
Id.	Vercelli	Balocco	B	1	—
Id.	Id.	Bianzè	B	3	—
Id.	Id.	Buronzo	B	—	1
Id.	Id.	Crova	B	1	—
Id.	Id.	Formigliana	B	1	—
Id.	Id.	Ronsecco	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Novara	Vercelli	Santhià	B	1	—
Id.	Id.	Trino	B	—	1
Id.	Id.	Villarboit	B	1	—
Padova	Padova	Borgoricco	B	—	1
Id.	Id.	Casal Ser Ugo	B	—	2
Id.	Id.	Correzzola	B	1	—
Id.	Id.	Maserà	B	—	1
Id.	Id.	Massanzago	B	3	—
Id.	Id.	S. Angelo	B	—	1
Id.	Id.	Trebaseleghe	B	2	—
Id.	Id.	Vò	B	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	B	289	1
Id.		Id.	Cp	244	5
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	1	5
Id.	Id.	Busseto	B	4	1
Id.	Id.	Fontanellato	B	1	1
Id.	Id.	Noceto	B	8	1
Id.	Id.	Salsomaggiore	B	1	—
Id.	Id.	Soragna	B	2	—
Id.	Borgotaro	Compiano	B	2	—
Id.	Parma	Collecchio	B	1	—
Id.	Id.	Cortile S. Mar.	B	—	2
Id.	Id.	Golese	B	2	—
Id.	Id.	Montechiarug.	B	1	—
Id.	Id.	S. Pancrazio	B	—	1
Id.	Id.	Torrile	B	7	—
Pavia	Mortara	Frascarolo	B	—	1
Id.	Id.	Gambolò	B	1	1
Id.	Id.	Garlasco	B	2	8
Id.	Id.	Groppello	B	1	—
Id.	Id.	Nicorvo	B	1	—
Id.	Id.	Zeme	B	—	1
Id.	Id.	Zerbolò	B	2	1
Id.	Pavia	Cava Manara	B	1	—
Id.	Id.	Fossarmato	B	—	1
Id.	Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Id.	Marcignago	B	1	—
Id.	Voghera	Arena Po	B	—	1
Id.	Id.	Canneto	B	1	1
Id.	Id.	Casei	B	—	2
Id.	Id.	Corana	B	—	2
Id.	Id.	Rivanazzano	B	—	2
Id.	Id.	Torrazza	B	—	2
Id.	Id.	Voghera	B	—	2
Perugia	Perugia	Baschi	B	1	—
Id.	Id.	Marsciano	B	1	—
Pesaro e Urb.	Pesaro	Ginestreto	B	1	—
Id.	Id.	Pesaro	B	1	—
Id.	Urbino	Montefelcino	B	1	—
Piacenza	Piacenza	Alseno	B	—	1
Id.	Id.	Caorso	B	1	2
Id.	Id.	Carpaneto	B	—	1
Id.	Id.	Castelvetro	B	—	2
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Id.	Pecorara	B	1	—
Id.	Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Id.	S. Giorgio	B	1	—
Id.	Id.	Villanova	B	—	1
Pisa	S. Miniato	Palaia	B	—	1
Id.	Id.	S. Maria a M.	B	6	—
Id.	Volterra	Volterra	B	5	—
Pola	Pisino	Fianona	B	1	—
Id.	Id.	Valdarsa	B	1	—
Potenza	Potenza	Saponara di G	B	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Poviglio	B	—	1
Id.	Id.	S. Ilario d'E.	B	1	—
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	B	1	—
Id.	Id.	Tolfa	B	1	—
Id.	Frosinone	Paliano	B	1	—
Id.	Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Id.	Ripi	B	1	—
Id.	Rieti	Morro Reatino	B	1	—
Id.	Roma	Affile	B	1	—
Id.	Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Id.	Campagnano	B	—	1
Id.	Id.	Casteln. di P.	B	1	—
Id.	Id.	Cerreto Laz.	B	1	—
Id.	Id.	Cervara	B	1	—
Id.	Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Id.	Ponzano Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	9	1
Id.	Velletri	Bassiano	B	1	—
Id.	Id.	Velletri	B	1	—
Id.	Viterbo	Bassano di S.	B	1	—
Id.	Id.	Celleno	B	1	—
Id.	Id.	Cellere	B	1	—
Id.	Id.	Montefiascone	B	—	1
Rovigo	Rovigo	Canaro	B	—	1
Id.	Id.	Ceregnano	B	1	—
Id.	Id.	Loreo	B	—	1
Id.	Id.	S. Bellino	B	2	—
Id.	Id.	S. Martino	B	—	1
Id.	Id.	Villadose	B	5	—
Salerno	Sala Consilina	Sassano	B	—	1
Id.	Salerno	Angri	B	—	1
Id.	Id.	Casteln. Cilen.	B	2	—
Id.	Id.	Corleto Monf.	B	1	—
Id.	Id.	Eboli	B	1	—
Siena	Siena	Chiusdino	B	5	—
Id.	Id.	Colle di V. d'E.	B	7	—
Id.	Id.	Monticiano	B	1	—
Id.	Id.	Poggibonsi	B	1	—
Siracusa	Noto	Noto	B	1	—
Id.	Id.	Rosolini	B	1	—
Sondrio	Sondrio	Chiavenna	B	1	—
Id.	Id.	Chiesa	B	—	2
Id.	Id.	Grosio	B	—	2
Id.	Id.	Ponte in Valt.	B	—	2
Id.	Id.	Sernio	B	1	—
Id.	Id.	Teglio	B	1	—
Id.	Id.	Tirano	B	1	—
Id.	Id.	Tovo	B	—	2
Id.	Id.	Valle di Sotto	B	1	—
Id.	Id.	Villa di Tirano	B	—	1
Spezia	Spezia	Sarzana	B	—	1
Torino	Ivrea	Albiano	B	1	—
Id.	Id.	Azeglio	B	1	—
Id.	Id.	Bollengo	B	2	—
Id.	Id.	Ivrea	B	—	1
Id.	Id.	Lessolo	B	1	—
Id.	Id.	Salto	B	1	—
Id.	Id.	S. Giorgio C.	B	—	3
Id.	Id.	S. Ponso Can.	B	—	1
Id.	Pinerolo	Cumiana	B	—	1
Id.	Id.	Pinasca	B	—	1
Id.	Susa	Avigliana	B	1	—
Id.	Id.	Buttigliera Alta	B	1	—
Id.	Torino	Andezeno	B	2	—
Id.	Id.	Baldissero Tor	B	1	—
Id.	Id.	Brunio	B	—	1
Id.	Id.	Carignano	B	71	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Torino	Torino	Carmagnola	B	51	2
Id.	Id.	Chieri	B	3	—
Id.	Id.	La Cassa	B	—	1
Id.	Id.	Lauriano	B	3	—
Id.	Id.	Lemie	B	7	—
Id.	Id.	Marentino	B	1	1
Id.	Id.	Nichelino	B	1	—
Id.	Id.	Pralormo	B	1	1
Id.	Id.	Rivara	B	3	—
Id.	Id.	Rocca Canav.	B	2	—
Id.	Id.	Torino	B	1	—
Id.	Id.	Vinovo	B	19	—
Trento	Bolzano	Bolzano	B	1	3
Id.	Id.	Castelrotto	B	1	1
Id.	Id.	Cornedo	B	—	1
Id.	Id.	Laión	B	2	4
Id.	Id.	Renon	B	—	1
Id.	Id.	S. Genesio	B	—	1
Id.	Id.	Sarentino	B	2	2
Id.	Id.	Selva	B	2	—
Id.	Id.	Valas	B	1	—
Id.	Id.	Velturno	B	2	1
Id.	Id.	Villandro	B	3	1
Id.	Borgo	Levico	B	—	1
Id.	Bressanone	Chienes	B	1	—
Id.	Id.	Fleres	B	1	2
Id.	Id.	Mantana	B	3	—
Id.	Id.	Monte Ponente	B	1	—
Id.	Id.	Mules	B	1	—
Id.	Id.	Prati	B	1	—
Id.	Id.	S. Lorenzo	B	3	—
Id.	Id.	S. Sigismondo	B	2	—
Id.	Id.	Stilves	B	1	—
Id.	Id.	Terento	B	—	2
Id.	Id.	Vallarga	B	1	—
Id.	Id.	Vandóies di S.	B	2	—
Id.	Cavalese	Bronzolo	B	—	1
Id.	Id.	Laives	B	—	1
Id.	Cles	Cavareno	B	—	3
Id.	Id.	Ossana	B	1	—
Id.	Merano	Lana	B	1	—
Id.	Id.	S. Leonardo	B	2	2
Id.	Id.	Scena	B	2	—
Id.	Rovereto	Caldaro	B	—	1
Id.	Id.	Folgaria	B	2	—
Id.	Id.	Mori	B	2	—
Id.	Id.	Pilcante	B	1	—
Id.	Id.	Pomarolo	B	2	—
Id.	Tione	Comano	B	2	—
Id.	Id.	Lundo	B	8	—
Id.	Id.	Zuolo	B	—	2
Id.	Trento	S. Michele	B	1	—
Treviso	Treviso	Cavaso del T.	B	1	—
Id.	Id.	Melma	B	—	1
Id.	Id.	Mogliano Ven.	B	1	1
Id.	Id.	Ponte di Piave	B	1	—
Id.	Id.	Volpago	B	—	1
Trieste	Trieste	Fogliano	B	1	—
Id.	Id.	Ronchi dei L.	B	2	1
Id.	Id.	Staranzano	B	1	1
Venezia	Venezia	Campagna L.	B	2	—
Id.	Id.	Campolongo	B	—	2
Id.	Id.	Cavazuccherina	B	—	1
Id.	Id.	Fossalta	B	—	1
Id.	Id.	Portogruaro	B	1	—
Verona	Verona	Arcole	B	1	—
Verona	Verona	Bosco Chiesan.	B	1	2
Id.	Id.	Ca' di David	B	—	1
Id.	Id.	Nogara	B	1	—
Id.	Id.	S. Massimo A.	B	2	1
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	2	—
Vicenza	Vicenza	Caldogno	B	1	—
Id.	Id.	Mason	B	1	—
Id.	Id.	Orgiano	B	1	—
Id.	Id.	Poiana Magg.	B	1	1
Id.	Id.	Rosà	B	—	1
				1370	299

Malattie infettive dei suini.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila d. Abr.	Aquila	Preturo	S	1	4
Id.	Id.	Scoppito	S	—	1
Id.	Avezzano	Aielli	S	—	1
Id.	Sulmona	Pratola Pelig.	S	—	1
Arezzo	Arezzo	Cortona	S	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli	Appignano	S	3	—
Id.	Fermo	Fermo	S	5	—
Id.	Id.	Francavilla	S	1	—
Id.	Id.	Monte Urano	S	1	—
Id.	Id.	Ponzano	S	2	—
Campobasso	Campobasso	Colle d'Anchise	S	9	—
Id.	Id.	Spinete	S	5	—
Id.	Isernia	Agnone	S	1	—
Caserta	Sora	Pontecorvo	S	—	2
Catanzaro	Catanzaro	Cerva	S	—	3
Id.	Cotrone	Casino	S	—	5
Chieti	Chieti	Casalincontr.	S	—	5
Id.	Id.	Francavilla M.	S	—	2
Id.	Lanciano	Ortona a Mare	S	—	6
Id.	Vasto	Cupello	S	—	4
Id.	Id.	Palmoli	S	—	3
Cosenza (*a*)	Cosenza	S. Marco Arg.	S	4	—
Ferrara	Cento	Cento	S	2	—
Id.	Ferrara	Ferrara	S	4	—
Id.	Id.	Formignana	S	—	1
Id.	Id.	Vigarano Main.	S	8	—
Foggia	Bovino	Faeto	S	—	1
Id.	S. Severo	Serracapriola	S	1	—
Forlì	Forlì	Forlì	S	—	1
Friuli	Gorizia	Gorizia	S	—	1
Id.	Udine	Buia	S	—	4
Id.	Id.	Cordenons	S	—	1
Id.	Id.	Trevignano	S	—	1
Macerata	Macerata	Caldarola	S	12	—
Id.	Id.	Macerata	S	6	—
Id.	Id.	Montecosaro	S	1	—
Id.	Id.	Morrovalle	S	—	3
Id.	Id.	Potenza Pic.	S	2	—
Id.	Id.	S. Ginesio	S	6	—
Mantova	Mantova	Pegognaga	S	—	1
Modena	Modena	Nonantola	S	1	1
Napoli	Castellammare	Sorrento	S	—	2
Id.	Napoli	Napoli	S	2	—
Parma	Borgo S. Don.	Borgo S. Don.	S	1	—
Id.	Borgotaro	Berceto	S	4	—
Id.	Id.	Compiano	S	1	—
Id.	Parma	Lesignano Bag.	S	1	—

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Pavia	Mortara	Tromello	S	—	1
Potenza	Matera	Grassano	S	2	—
Id.	Id.	Grottole	S	6	—
Id.	Id.	S. Mauro For.	S	3	—
Id.	Id.	Tricarico	S	1	—
Id.	Melfi	Bella	S	1	—
Id.	Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Id.	Rionero	S	4	—
Id.	Id.	Venosa	S	2	—
Id.	Potenza	Banzi	S	1	—
Id.	Id.	Campomagg.	S	1	—
Ravenna	Ravenna	Cervia	S	1	—
Id.	Id.	Ravenna	S	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Casalgrande	S	—	2
Id.	Id.	Reggio Emilia	S	2	2
Roma	Rieti	Castel di Tora	S	1	—
Id.	Id.	Greccio	S	1	—
Salerno	Salerno	Magliano Vet.	S	2	—
Id.	Id.	Minori	S	1	—
Id.	Id.	Rossano	S	5	—
Siena	Siena	Poggibonsi	S	—	1
Siracusa	Ragusa	Giarratana	S	1	—
Teramo	Teramo	Bellante	S	3	—
Id.	Id.	Castiglione V.	S	6	—
Id.	Id.	Montesilvano	S	1	—
Id.	Id.	Mutignano	S	1	1
Id.	Id.	Silvi	S	3	—
Torino	Torino	Chieri	S	1	—
Id.	Id.	Poirino	S	6	—
Trento	Cles	Ossana	S	—	1
Id.	Merano	Monte Tram.	S	—	1
Treviso	Treviso	Asolo	S	1	—
Id.	Id.	Motta di Liv.	S	—	1
Id.	Id.	Riese	S	1	—
Id.	Id.	S. Pietro di B.	S	4	—
Id.	Id.	Valdobbiadene	S	5	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	13	6
Verona	Verona	Cologna Ven.	S	—	1
				165	74

Morva.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Tortona	Tortona	E	—	1
Bergamo	Bergamo	Paladina	E	1	—
Id.	Clusone	Clusone	E	1	—
Id.	Id.	Schilpario	E	1	—
Genova	Genova	S. Pier d'Ar.	E	—	1
Mantova	Mantova	Quistello	E	—	1
Milano	Milano	Milano	E	—	1
Modena	Modena	Vignola	E	—	1
Taranto	Taranto	Laterza	E	1	—
				4	5

Farcino criptococcico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Id.	Forino	E	2	—
Bari d. Puglie	Altamura	Grumo	E	2	1
Id.	Bari	Bari	E	2	1
Id.	Id.	Fasano	E	1	—
Id.	Barletta	Ruvo	E	1	—
Caltanissetta	Terranova	Niscemi	E	—	1
Caserta	Nola	Nola	E	—	1
Id.	Piedimonte Al.	Caiazzo	E	—	1
Catania	Catania	Fiumefreddo	E	2	—
Id.	Id.	Giarre	E	4	—
Foggia	Foggia	Foggia	E	1	—
Id.	Id.	Lucera	E	1	—
Id.	S. Severo	S. Severo	E	1	—
Id.	Id.	Torremaggiore	E	1	—
Genova	Chiavari	Moneglia	E	1	—
Id.	Id.	Sestri Levante	E	5	3
Lecce	Brindisi	Torre S. Sus.	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	5	4
Id.	Id.	Giugliano	E	1	—
Id.	Castellammare	Gragnano	E	1	—
Id.	Id.	Poggiomarino	E	4	—
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	1	—
Id.	Napoli	Napoli	E	4	1
Palermo	Palermo	Palermo	E	257	4
Salerno	Salerno	Fisciano	E	2	—
Id.	Id.	Maiori	E	3	—
Id.	Id.	S. Marzano S.	E	2	—
Id.	Id.	S. Valentino T.	E	2	—
Id.	Id.	Sarno	E	2	—
Id.	Id.	Scafati	E	—	1
Spezia	Spezia	Portovenere	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	1	—
				312	18

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	2	—
Id.	Id.	Fabriano	Fl	—	1
Id.	Id.	S. Maria Nuov.	Cn	—	1
Caserta	Nola	Nola	Cn	—	1
Macerata	Macerata	Recanati	Cn	3	—
Milano	Monza	Varedo	Cn	—	1
Napoli	Casoria	Casoria	Cn	—	1
Id.	Id.	Qualiano	Cn	—	1
Id.	Id.	Villaricca	Cn	—	2
Id.	Napoli	Napoli	Cn	19	2
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	7	6
Pesaro e Urb.	Urbino	Sorbolongo	Cn	—	1
Pisa	Pisa	Pisa	Cn	—	1
Potenza	Matera	Irsina	S	1	—
Id.	Id.	Tricarico	B	1	—
Sassari	Alghero	Alghero	Cn	—	1
Id.	Id.	Pozzomaggiore	Cn	—	1
Id.	Id.	Torralba	Cn	—	1
Id.	Id.	Villanova	Cn	—	1
Id.	Nuoro	Orgosolo	Cn	—	1
Teramo	Teramo	Teramo	Cn	—	1
Treviso	Treviso	Treviso	Cn	—	1
Verona	Verona	Bardolino	Cn	—	1
Id.	Id.	Soave	Cn	—	1
Id.	Id.	Veronella	Cn	—	1
				33	28

Rogna.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila d. Abr.	Aquila	Montereale	O	—	2
Id.	Id.	Scoppito	O	—	4
Id.	Avezzano	Massa d'Albe	O	5	—
Id.	Id.	Pereto	O	7	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Rogna.				
Avellino	Ariano di Pug.	Orsara di Pug.	O	1	—
Campobasso	Isernia	Frosolone	O	1	—
Foggia	Foggia	Lucera	O	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	2	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	5	—
Salerno	Salerno	Ricigliano	O	—	1
				25	7
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Pisa	Volterra	Guardistallo	O	1	—
Roma	Frosinone	Supino	O	1	—
Id.	Rieti	Rocca Sinibal.	O	1	—
Id.	Roma	Nazzano	O	1	—
Id.	Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	2	—
Id.	Id.	Zagarolo	O	—	1
Id.	Velletri	Velletri	O	1	—
				8	1
	Vaiuolo ovino.				
Aquila degli A.	Aquila	Montereale	O	—	1
Id.	Id.	S. Demetrio	O	—	1
Arezzo	Arezzo	Anghiari	O	1	—
Id.	Id.	Civitella	O	—	1
Id.	Id.	Sansepolcro	O	—	1
Id.	Id.	Subbiano	O	—	3
Id.	Id.	Terranova Br.	O	—	1
Ferrara	Ferrara	Ostellato	O	1	—
Firenze	Firenze	Reggello	O	4	—
Grosseto	Grosseto	Castiglione P.	O	—	2
Id.	Id.	Gavorrano	O	—	1
Id.	Id.	Grosseto	O	—	9
Id.	Id.	Massa Maritt.	O	—	1
Id.	Id.	Roccastrada	O	—	1
Livorno	Piombino	Cecina	O	1	—
Massa e Carr.	Massa	Casola	O	1	—
Id.	Id.	Fivizzano	O	4	—
Potenza	Matera	Ferrandina	O	—	1
Id.	Melfi	Lavello	O	1	—
Id.	Potenza	Acerenza	O	1	—
Id.	Id.	Corleto	O	2	—
Id.	Id.	Genzano	O	1	—
Id.	Id.	Laurenzana	O	3	—
Id.	Id.	Marsico	O	10	—
Id.	Id.	Vaglio di Bas.	O	4	—
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	O	1	—
Id.	Frosinone	Patrica	O	1	—
Id.	Id.	Piglio	O	1	—
Id.	Roma	Bracciano	O	—	1
Id.	Id.	Formello	O	1	—
Id.	Id.	Olevano Rom.	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	1
Id.	Velletri	Artena	O	1	—
Salerno	Sala Consilina	Montesano M.	O	1	—
Id.	Salerno	Capaccio	O	1	—
Id.	Id.	Corleto Monf.	O	2	—
Id.	Id.	Laviano	O	1	—
Id.	Id.	Piaggine Sopr.	O	2	—
Id.	Id.	Rocca d'Asp.	O	2	—
Id.	Id.	Serre	O	1	—
Siena	Siena	Monticiano	O	2	—
				53	25

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Pleuro-polmonite infettiva delle capre.					
Bari delle Pug.	Barletta	Minervino	Cp	1	—
Salerno	Salerno	Ceraso	Cp	—	1
				1	1
	Aborto epizootico.				
Modena	Modena	Soliera	B	—	2
Id.	Id.	Spilamberto	B	—	3
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Casalgrande	B	—	1
Id.	Id.	S. Ilario d'En.	B	—	1
				—	7
	Tubercolosi bovina.				
Campobasso	Campobasso	S. Angelo Lim.	B	—	1
	Peste aviaria.				
Trento	Riva	Riva	P	—	1
	Colera dei polli.				
Fiume (Carn.)	Fiume	Fiume	P	—	1
Foggia	S. Severo	Apricena	P	1	—
Pisa	Pisa	Pontedera	P	—	2
Id.	Id.	Vecchiano	P	2	3
Rovigo	Rovigo	Ceregnano	P	1	—
Id.	Id.	Villadose	P	3	—
Taranto	Taranto	Palagiano	P	2	—
				9	6

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie (con casi di malattia)	Numero dei Comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
Carbonchio ematico	25	34	41
Carbonchio sintomatico	7	7	9
Afta epizootica	56	537	1669
Malattie infettive dei suini	31	85	239
Morva	7	9	9
Farcino criptococcico	12	33	330
Rabbia	13	25	61
Rogna	8	11	32
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	8	9
Vaiuolo ovino	11	41	78
Pleuro-polmonite infettiva delle capre	2	2	2
Aborto epizootico	2	4	7
Tubercolosi bovina	1	1	1
Peste aviaria	1	1	1
Colera dei polli	5	7	15

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 9 del 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della febbre gialla in varie località del Senegal (Africa occidentale francese);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze dai porti del Senegal (Africa occidentale francese) sono sottoposte alle misure contro la febbre gialla prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 2 del 15 marzo 1924.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 27 novembre 1926.

p. *Il Ministro*: SUARDO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda di tramutamento in cartelle al portatore di certificato consolidato 5 per cento.

(1a *pubblicazione*). (Avviso n. 40).

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 5 per cento (1861) n. 1,177,250 di L. 225 annue, intestato a Vaio Bartolomeo fu Angelo, assente, sotto la curatela speciale di Finocchietti Don Angelo, domiciliato a Casarza Ligure (Genova), con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Massa Maria fu Giovanni Battista, vedova di Angelo Vajo, domiciliata in Casarza.

Essendo il suddetto certificato stato presentato privo del secondo mezzo foglio, si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, si eseguirà l'operazione suddetta e si consegneranno i nuovi titoli al richiedente.

Roma, 24 febbraio 1927 - Anno V

Il direttore generale: BRUNI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina della Commissione esaminatrice pel conferimento del posto di attuario presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1927 col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami al posto di primo segretario nella carriera amministrativa del Ministero delle finanze, assegnato all'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;
Visto l'art. 7 del precitato decreto Ministeriale 14 febbraio 1927;

Determina:

Per accertare la piena competenza tecnica e proporre la scelta di candidato per il posto messo a concorso la Commissione è composta come segue:

Presidente:
S. E. Lino Galli, presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Membri:
Gr. uff. Viti Alfredo, direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Gr. uff. Antonio Pettinati, ispettore generale capo del personale.
Gr. uff. Francesco Paolo Cantelli, professore stabile nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli.
Comm. Guido Castelnuovo, professore nella Regia università di Roma.

Il cav. dott. Nunzio Bario, consigliere nel Ministero, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Roma, addì 20 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso ad otto posti di consigliere di Legazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1924, n. 101;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per merito e per esame ad otto posti di consigliere di Legazione tra i primi segretari di Legazione aventi due anni di grado e dieci di servizio.

Art. 2.

L'ammissione al concorso dei primi segretari aventi i requisiti prescritti sarà fatta d'ufficio dal Ministero a meno di rinuncia dell'interessato.

Art. 3.

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunciato in base:

a) al servizio prestato dal funzionario ed alle sue attitudini agli uffici direttivi;

b) ai titoli anche di guerra, lavori di ufficio e documenti che il candidato crede di presentare o indicare entro il termine fissatogli dall'Amministrazione con speciale comunicazione;

c) al tema che verrà assegnato al candidato e da lui svolto secondo le disposizioni del R. decreto 24 gennaio 1924, n. 101, nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione, salvo il disposto del R. decreto 10 giugno 1923, n. 1351.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è costituita, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923 sopracitato, dalla Commissione di avanzamento per la carriera diplomatica, cui saranno aggregati il gr. uff. Ernesto D'Agostino, presidente di sezione del Consiglio di Stato, ed il prof. Giuseppe Chiovenda, ordinario alla Regia università di Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1927 - Anno V

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.